



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Sofia Scalisi

## **Il patronimico: le ragioni antropologiche del passato e le esigenze valoriali del presente**

**Numero XV Anno 2022**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*

Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Il patronimico: le ragioni antropologiche del passato e le esigenze valoriali del presente

*Ad maiorem Dei gloriam*

**SOMMARIO:** 1. Il sistema normativo e consuetudinario posto a fondamento della trasmissione del patronimico. – 2. La tradizione romanistica: prevalenza del ruolo del *pater familias* all'interno della *familia proprio iure* e i legami di parentela (*agnatio, cognatio, consanguinitas*). – 3. Il legame di sangue tra padre e figlio ed il legame di nascita tra madre e figlio. – 4. Il sistema protonomastico romano dei *tria nomina*. – 5. Evoluzione della struttura familiare ed approfondimento dei rimaneggiamenti da parte delle Corti Supreme sino all'intervento della Corte costituzionale del 2016. – 6. La sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale: pronostici sulla futura normazione legislativa.

*1. Il sistema normativo e consuetudinario posto a fondamento della trasmissione del patronimico*

L'articolo 6 del codice civile italiano afferma che ogni persona ha «diritto al nome che le è per legge attribuito», ricomprendendo all'interno del termine 'nome' il prenome ed il cognome.

La determinazione del prenome viene lasciata alla libera scelta dei genitori o in mancanza dell'ufficiale dello stato civile secondo le norme previste del DPR n. 396 del 2000<sup>1</sup>, salvo alcune ragionevoli limitazioni, quali: l'impossibilità di attribuire al figlio lo stesso nome del padre, di un

---

<sup>1</sup> Altrimenti detto 'Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile'.

fratello o di una sorella vivente; un cognome come nome, o nomi ridicoli e vergognosi; inoltre, il nome deve corrispondere al sesso del bambino e può essere composto da uno o più nomi, fino ad un massimo di tre<sup>2</sup>.

Al contrario, per la determinazione del cognome non vi è norma scritta che consenta di individuare con certezza il cognome da attribuire al figlio, salvo alcuni casi particolari, quali quello del figlio nato fuori dal matrimonio e del figlio adottivo. Eppure, contrariamente a quanto si possa pensare, fino a tempi recenti, si è sempre avuta la massima certezza sul cognome da attribuire al figlio nato in costanza di matrimonio, ovvero il cognome paterno: ciò in ragione di un'apparentemente incrollabile norma consuetudinaria<sup>3</sup>, che affonda le sue radici in una concezione patriarcale della famiglia di matrice romanistica<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. artt. 33 ss. del DPR 396/2000.

<sup>3</sup> Anche la dottrina afferma che non si rinviene nel sistema alcuna norma che contenga esplicitamente tale regola, che quindi è un retaggio storico, poiché l'attribuzione del cognome del padre al figlio «esprime, secondo la tradizione, la sua appartenenza alla famiglia»: vedi al riguardo per tutti L. LENTI, *Nome e cognome*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, XII, Torino, 1995, 1.

<sup>4</sup> Sul punto cfr. Cass., sez. I civ., ord. 17 luglio 2004, n. 13298, laddove si contesta che il fondamento dell'attribuzione al figlio legittimo del cognome paterno possa risiedere in una consuetudine. La Corte chiarisce che i requisiti della consuetudine, ossia la *diuturnitas* e l'*opinio iuris ac necessitatis*, «non siano riscontrabili nella vicenda dell'attribuzione del cognome paterno, segnata da un'attività vincolata dell'ufficiale dello stato civile, a fronte della quale la volontà ed il convincimento dei singoli dichiaranti non trovano spazio»; puntualizzando come «una siffatta consuetudine sarebbe *contra legem*, in quanto contrastante con la legge di riforma del diritto di famiglia, che delinea su basi paritarie il nuovo modello della famiglia, oltre che con i principi costituzionali di riferimento, e, come tale, sarebbe suscettibile di disapplicazione da parte del giudice». La norma consuetudinaria non può trovare il suo presupposto nella mancanza di una disposizione espressa, in quanto, a ben vedere, il criterio per l'attribuzione del cognome ai figli nati in costanza di matrimonio è ricavabile dal sistema normativo e, in particolare, dalle stesse norme censurate. Sul punto, F. PACINI, *Una consuetudine da rivedere*, in *Giurisprudenza di merito*, 1985, 1243 ss.; M.C. DE CICCIO, *Disciplina del cognome e principi costituzionali*, in *Rass. dir. civ.*, 1991, 192 ss.; F. PROSPERI, *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nella trasmissione del cognome ai figli*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, 841 ss.; E. PALICI DI SUNI, *Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince*, in *Giur. cost.*, 2006, 552 ss.; F. GIARDINA, *Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione "controluce"*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014.II,

Si potrebbe considerare la norma consuetudinaria come una regola di comportamento dotata di un'imperatività scemata rispetto alla norma scritta, ed invece l'uso normativo (altrimenti detto 'consuetudine') è caratterizzato da una generale convinzione dei consociati della doverosità e/o obbligatorietà morale di quel determinato comportamento, tanto da auto-adequarvisi. In altri termini, la consuetudine, essendo una regola nata, dopo una lunga sedimentazione, per autonomo riconoscimento da parte dei consociati, e non imposta dal legislatore, acquista grande vincolatività nel lungo periodo per affezione da parte di essi.

A maggior prova del pieno insediamento della doverosità della trasmissione del cognome paterno vi sono comunque pure le poche norme codicistiche che disciplinano espressamente l'attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e del figlio adottivo. In particolare, l'art. 262 cod. civ. prevede che il figlio nato fuori dal matrimonio assumerà il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e, nell'eventualità che il riconoscimento sia avvenuto contestualmente da parte di entrambi i genitori, assumerà il cognome paterno; inoltre, qualora venga successivamente accertata la filiazione nei confronti del padre e sia già stato attribuito il cognome materno grazie al riconoscimento da parte della madre, il figlio potrà scegliere se aggiungere o sostituire il nuovo cognome paterno a quello materno; invece, qualora venga accertata la filiazione nei confronti di uno dei genitori o di entrambi i genitori e sia già stato attribuito il cognome 'd'ufficio' da parte dell'ufficiale di stato civile, il figlio potrà mantenere il cognome attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al nuovo cognome del genitore che lo ha riconosciuto. Analogamente, l'art. 299 cod. civ. prevede che i figli adottivi assumeranno il cognome del genitore adottante, antepoendolo al proprio e, qualora l'adozione sia compiuta da entrambi i coniugi, assumerà il cognome del marito.

---

139 ss.; C. INGENITO, *L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio*. (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016), in *Osservatorio Costituzionale*, 2017.II, 1 ss.

2. *La tradizione romanistica: prevalenza del ruolo del ‘pater familias’ all’interno della ‘familia proprio iure’ e i legami di parentela (‘agnatio’, ‘cognatio’, ‘consanguinitas’)*

Il fondamento di questa secolarizzata prevalenza del cognome paterno è indubbiamente da ricercarsi nell’assetto della *familia romana*<sup>5</sup>.

La *familia proprio iure*, come definita da Ulpiano, era costituita da *plures personas quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps*<sup>6</sup>, ossia da un gruppo di persone assoggettate ad un’unica *potestas*, quella del *pater familias*, per discendenza legittima, essendo nate da un *iustum matrimonium* o essendo entrate a far parte della famiglia in seguito ad *adoptio* o *adrogatio*. Il *pater familias*, era l’unico soggetto all’interno del gruppo familiare a godere della posizione di *sui iuris*<sup>7</sup>, ossia di soggetto autonomo, non sottoposto alla *potestas* altrui, in contrapposizione a tutti gli altri membri (la moglie, i figli e le relative famiglie, gli schiavi, ecc.), altrimenti detti *alieni iuris*, sui quali esercitava la sua autorità.

Va altresì ricordato come questa *potestas* del capocasa in origine fosse completamente assorbente, concretizzandosi in un potere dai connotati indifferenziati, che, con uguale intensità, il *pater* esercitava su persone e cose; solo progressivamente si venne differenziando, in seguito allo svilupparsi della *civitas*<sup>8</sup>. Essa andò infatti specificandosi a seconda del soggetto su cui il *pater* esercitava la sua autorità: *patria potestas* nei confronti dei figli legittimi, nati *ex iustis nuptiis*; *dominica potestas* nei

---

<sup>5</sup> Cfr., fra i tanti, C. FAYER, *La ‘familia’ romana: aspetti giuridici ed antiquari*, I, Roma, 1994, 17 e ss.; E. CANTARELLA, *La famiglia romana tra demografia sociale, antropologia e diritto*, in *‘Ubi tu Gaius? Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell’età del principato*, *Atti Convegno Copanello 4-7 giugno 2008*, Milano, 2014, 3 ss.

<sup>6</sup> Cfr. Ulp. 46 *ad ed. D.* 50.16.195.2.

<sup>7</sup> Ulp. 46 *ad ed. D.* 50.16.195.2: *Paterfamilias is qui in domo dominium habet.*

<sup>8</sup> Vedi al riguardo per tutti C. FAYER, *La ‘familia’*, I, cit., 123 ss.; nt. 3; G. COPPOLA BISAZZA, *Profili di diritto privato tra antico, moderno e postmoderno*, Milano, 2016, part. 151 ss. e nt. 52, ove ampia bibliografia sul tema; EAD., *‘Institutiones’. Manuale di diritto privato romano*, Milano, 2021, 169 ss.

confronti degli schiavi, ed infine, *manus* nei confronti delle donne (rientranti nel nucleo familiare in seguito a matrimonio accompagnato da *conventio in manum*).

Ai nostri fini è opportuno soffermarsi brevemente soprattutto sulla *patria potestas*<sup>9</sup>, ossia su quel peculiare rapporto tra il *pater* ed i figli, che poteva esplicarsi nei modi più disparati. È a tutti noto, infatti, che, sotto il profilo personale, il *pater* possedeva lo *ius vendendi* (diritto risalente all'epoca regia, ma che avrebbe subito una significativa limitazione già a partire dalle XII Tavole<sup>10</sup>), lo *ius noxae dandi* (il diritto di cedere il figlio che avesse compiuto un illecito, al terzo danneggiato a titolo di risarcimento<sup>11</sup>) e finanche lo *ius vitae ac necis*<sup>12</sup> (il potere di condannare a morte il figlio per gravi infrazioni, un potere, quest'ultimo, fin dalle origini fortemente limitato e poi del tutto scomparso in epoca cristiana). Sotto il profilo patrimoniale, il *pater*, unico titolare del patrimonio familiare, poteva comunque concedere al *filius* (come del resto anche agli schiavi) un *peculium*, un piccolo patrimonio, da poter gestire liberamente,

---

<sup>9</sup> Da ultima, F. LAMBERTI, *La 'patria potestas' tra antichità e riletture moderne*, in *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce, 2019, 25 ss.

<sup>10</sup> Tab. 4.2b, infatti, avrebbe affermato che «*Si pater ter filium venum duit, a patre filius liber esto*». Sullo *ius vendendi*, *ex multis* vedi part. R. YARON, «*Si pater filium ter venum duit?*», in *T.R.*, 36, 1968, 68 ss.; C. GIOFFREDI, *Funzioni e limiti della 'patria potestas'*, in *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Roma, 1980, 91 ss.; A. CORBINO, *Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica*, in *La proprietà e le proprietà*, Milano, 1988, 7 ss.; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*, Torino, 1989, 51 ss.; C. FAYER, *La 'familia'*, I, cit., 210 ss.; da ultimi R. D'ALESSIO, *Studi sulla 'capitis deminutio minima'. Dodici tavole Giurisprudenza Editto*, Napoli, 2014, 29 ss.; S.A. CRISTALDI, «*In mancipio esse*», Napoli, 2019, 7 ss.

<sup>11</sup> Vedi, *ex multis*, C. FAYER, *La 'familia'*, I, cit., 243 ss. con ampia bibliografia; G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *L'actio iniuriarum noxalis? Su alcune peculiarità della condanna nossale*, Fano, 2012, 9 ss.; F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014, 4 ss.

<sup>12</sup> Vedi, tra i tanti, C. FAYER, *La 'familia'*, I, cit., 140 ss. con ampia bibliografia; K.-J. HÖLKESKAMP, *Under Roman Roofs: Family, House and Household*, in *The Cambridge Companion to the Roman Republic*, 2004, 113 ss.; B. BREIJ, «*Vitae necisque potestas' in Roman Declamation*, in *Advances in the History of Rhetoric*, 9, 2006, 56 ss.; N. DONADIO, «*Tudicium domesticum*»: riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla *'partria potestas'*, in *Index*, 40, 2012, 175 ss.

nonostante il figlio, essendo soggetto *alieni iuris*, non disponesse di alcuna capacità patrimoniale<sup>13</sup>.

Dalla prospettiva di quest'ultimo, l'appartenenza al gruppo familiare non era però solo fonte di assoggettamento nei confronti del *pater*, ma garantiva anche un'ampia categoria di indubbi vantaggi patrimoniali, successori e di altra natura. Dalla prospettiva del *pater* va poi ricordato che il suo potere venne tuttavia modulandosi nel tempo sulla *pietas*<sup>14</sup>, assumendo il contenuto dell'*officium*<sup>15</sup>. Non mancarono infatti interventi imperiali, a partire soprattutto dal II sec. d.C., volti a ridimensionare e mitigare il potere patriarcale: si pensi, ad es., all'editto con cui l'imperatore Adriano richiese ai *peregrini*, che avevano ottenuto la cittadinanza romana per sé e per i propri figli, un ulteriore provvedimento imperiale che consentisse loro l'ottenimento della *patria potestas* sui figli<sup>16</sup>. Né va sottovalutata l'ulteriore iniziativa di Adriano, della quale ci informa Marciano, con cui l'Imperatore avrebbe comminato la pena della *deportatio in insulam* ad un *pater* che aveva ucciso il figlio durante una battuta di caccia per aver commesso adulterio con la matrigna. La condanna sarebbe stata impartita, appunto, in quanto il padre si sarebbe comportato da *latro* più che da *pater*, precisandosi che

---

<sup>13</sup> Vedi per tutti, G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo 'iustum domini' alla 'contemplatio domini'. Contributo allo studio della storia della Rappresentanza*, Milano, 2008, 185 ss.

<sup>14</sup> A. TORRENT, "*Patria potestas in pietate consistere debet*", in *Index*, 35, 2007, 159 ss.; G. RIZZELLI, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce, 2017, 32–33; F. LAMBERTI, *Stereotipi familiari nelle Declamazioni maggiori*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintiliane nella Roma imperiale*, Berlin, 2021, 163 ss. Si veda altresì: Sen. *contr.* 6.7: "*Testor – inquit – praesides pietatis deos, amare antequam duceres coepi*" (il figlio, affetto da malattia d'amore verso la matrigna, si appella agli 'dèi che governano la *pietas*', asserendo di essersi innamorato della donna prima che ella sposasse il padre); oppure, ancora, Cic. *inv.* 2.161: "*pietas, per quam sanguine coniunctis patriaeque benevolum officium et diligens tribuitur cultus*"; rep. 6.16: "*institiam cole et pietatem, quae cum magna in parentibus et propinquis, tum in patria maxima est.*"

<sup>15</sup> Cfr. ancora G. RIZZELLI, *La 'potestas' paterna fra 'leges', 'mores' e natura*, in *Anatomie*, cit., 89 ss.

<sup>16</sup> Cfr. Gai 1.55 e 1.93.



*patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere*<sup>17</sup>. Il rapporto padre-figli si venne in sostanza plasmando, non già come un vincolo di cieca subordinazione, ma piuttosto come un rapporto improntato sul reciproco rispetto e sulla fiducia. Conferma di tale stato di cose può ravvisarsi d'altronde anche nella facoltà del *pater*, riconosciuta e largamente utilizzata, di avvalersi dei *fili*, non solo per gli acquisti, bensì anche per l'assunzione di obblighi<sup>18</sup>.

La via prioritaria per far parte di tale gruppo familiare, e quindi sottostare alla *patria potestas*, era sicuramente la discendenza legittima, ossia la nascita *ex iustis nuptiis*. Innanzitutto, il matrimonio doveva essere, infatti, *iustum*, quindi contratto tra due cittadini romani, oppure tra un uomo-cittadino romano ed una donna dotata di *connubium* e, inoltre, doveva essere valido al momento del concepimento del figlio, quindi la nascita doveva avvenire non prima del settimo mese dalle nozze e non dopo 10 mesi dalla conclusione del matrimonio. Nel rispetto di queste prescrizioni, il nuovo nato sarebbe stato qualificato come figlio legittimo ed avrebbe seguito la condizione del padre, fin dal momento del suo concepimento, con riguardo alla determinazione degli *status libertatis, civitatis, familiae* ed ai diritti successori<sup>19</sup>. Il figlio legittimo, entrando nel gruppo familiare, avrebbe altresì acquisito il cognome del ramo paterno.

---

<sup>17</sup> Marc. 14 *inst.* D. 48.9.5: *Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit: nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere*. Insieme a questo adrianeo, viene spesso citato, a conferma dell'idea per cui è nel secondo secolo che iniziano a essere introdotte dagli Imperatori significative limitazioni all'esercizio della *patria potestas*, un intervento di Traiano riferito in Pap. 11 *quaest.* D. 37.12.5. Sul punto da ultima G. COPPOLA BISAZZA, *Qualche riflessione in tema di cittadinanza*, in *Cittadinanza, identità confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli, 2021, 86 ss., con bibliografia.

<sup>18</sup> Vedi, tra gli AA. più recenti, G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo 'iustum'*, cit., 89 ss.; M. MICELI, *Studi sulla 'rappresentanza' nel diritto romano*, I, Milano, 2008, 8 ss. Cfr. comunque pure i contributi contenuti nel volume *Agire per altri. La rappresentanza negoziale processuale amministrativa nella prospettiva storica. Atti del Convegno Università di Roma Tre, 15-17 novembre 2007*, Napoli, 2010.

<sup>19</sup> Cfr. per tutti C. FAYER, *La 'familia' romana: aspetti giuridici ed antiquari*, II. *'Sponsalia' Matrimonio Dote*, Roma, 2005, 327 ss. Sui rapporti tra matrimonio e *conventio in manum*,

Di converso, se il figlio fosse nato fuori dal matrimonio, sarebbe stato considerato figlio illegittimo<sup>20</sup>. Pertanto, avrebbe seguito la condizione della madre, acquisendo solo dal momento della sua nascita (e non dal concepimento) la capacità giuridica (essendo soggetto *sui iuris*) ed il cognome del ramo materno. Sotto il profilo ereditario, poi, il figlio illegittimo si sarebbe collocato in una posizione particolarmente svantaggiata, in quanto non sarebbe appartenuto al nucleo familiare del padre, essendo nato fuori dal matrimonio, né a quello della madre, non avendo con lei un *pater* in comune.

Tuttavia, dopo l'estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero con l'editto di Caracalla (212 d.C.) questa netta distinzione di trattamento tra figli legittimi (nati in costanza di matrimonio – *ex iustis nuptiis* –) e figli illegittimi (nati fuori dal matrimonio – *vulgo quaesiti* –) venne diversamente orientata in base al *commodum* del nuovo nato<sup>21</sup>. E, allora, il nuovo nato avrebbe seguito la condizione del padre *ex conceptionis tempore* o la condizione della madre *ex tempore editionis*, a seconda dei vantaggi che ne sarebbero potuti derivare<sup>22</sup>. Anche se tale distinzione tra figli legittimi e figli illegittimi o naturali venne comunque ulteriormente temperata a partire da una costituzione di Zenone<sup>23</sup>, a cui seguirono una costituzione di Anastasio<sup>24</sup> e un

---

vedi altresì G. COPPOLA BISAZZA, *La famiglia di fatto tra corsi e ricorsi storici*, in *Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto*, 9, 2019, 197 ss. con ampia bibliografia.

<sup>20</sup> L. MAGANZANI, *Per uno 'sguardo antropologico' del giurista. Il rapporto padre-figlio nel mondo romano*, in *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, Bologna, 2016, 102 ss.

<sup>21</sup> Per approfondimento e critica: B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 21 ss.; E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio "Conceptus pro iam nato habetur". Fondamenti arcaici e classici*, Milano, 2009, 326 ss.; M. V. SANNA, *'Spes nascendi-Spes Patris'*, Torino, 2012, 551 ss.

<sup>22</sup> Anche se non mancano autorevoli voci in dottrina che ricollegarono l'emersione del principio del *commodum* ad una interpolazione bizantina: cfr. sul punto E. ALBERTARIO, *"Conceptus"*, cit., 48 ss.; *contra*: P. FERRETTI, *"In rerum natura esse/in rebus humanis nondum esse". L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano, 2008, 48 ss.; C. TERRENI, *"Me puero venter erat solarium?". Studi sul concepito nell'esperienza giuridica romana*, Pisa, 2008, 207 ss.; E. BIANCHI, *Per un'indagine*, cit., 326 ss.

<sup>23</sup> C.5.27.5.

<sup>24</sup> C.5.27.6.

intervento di Giustiniano<sup>25</sup>, con cui si consentì la legittimazione dei figli naturali per *subsequens matrimonium*, permettendo, dunque, al *pater* di contrarre *iustas nuptas* con la concubina e rendere legittimi i figli nati dall'unione concubinaria<sup>26</sup>.

Il legame tra *pater* e *filius*, dunque, traeva il suo fondamento nell'esistenza di un valido vincolo matrimoniale tra i genitori (preesistente da almeno sette mesi oppure, in epoca più tarda, susseguente ad unione concubinaria), non potendolo, altrimenti, trovare in avvenimenti di tipo naturalistico, quali la gestazione ed il parto, che al contrario legavano il *filius* alla madre<sup>27</sup>. Epperò, se accogliessimo acriticamente l'osservazione per la quale il vincolo tra madre e *filius* è di tipo naturale e, invece, il vincolo tra *pater* e *filius* è di tipo legale, ossia fondato su di una presunzione di paternità derivante dalla sussistenza di una valida unione matrimoniale, prescindendo da legami naturalistici e/o di sangue con il *pater*, rischieremo di cadere in errore e generare un equivoco fuorviante.

In realtà, l'equivoco che vorremmo scongiurare è stato nel tempo avallato da reiterate interpretazioni, forse poco appropriate, circa i vincoli di parentela intercorrenti tra i membri di un medesimo nucleo familiare<sup>28</sup>, ossia *cognatio* ed *adgnatio*, ai quali si affianca il concetto di *consanguinitas*.

In proposito è opportuno partire da:

---

<sup>25</sup> Nov. 12.4 (a. 535).

<sup>26</sup> G. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, Milano, 1990; ID., *Note sulla capacità di acquisto dei 'naturales': sviste, problemi di tecnica codificatoria ed ammesie dal 'Codex Theodosianus' alla legislazione novellare di Giustiniano*, in *Fides Humanitas Ius*. Studi in onore di Luigi Labruna, V, Napoli, 2007, 3007 ss.; ID., *Minima de legitimatione et de nuptiis*, in *'Civitas' e 'civilitas'*. Studi in onore di Francesco Guizzi, II, Torino, 2013, 482 ss.

<sup>27</sup> Paul. 4 ad ed. D. 2.4.5: *mater semper certa est, etiam si vulgo conceperit: pater vero is est, quem nuptiae demonstrant*.

<sup>28</sup> H. SUMNER MAINE, *Ancient Law*, New York, 1874, 141 ss.; F. BAUDRY, s.v. *'Agnatio'*, in CH. DAREMBERG, E. SAGLIO, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, I.1, Graz, 1969, 146; R. LEONHARD, s.v. *'Cognatio'*, in PWRE, Stuttgart, IV.1, 1958, 204 ss.

Mod. 12 *pand.* D. 38.10.4.2: *Cognitionis substantia bifariam apud Romanos intellegitur: nam quaedam cognationes iure civili, quaedam naturali conectuntur, nonnumquam utroque iure concurrente et naturali et civili copulatur cognatio. et quidem naturalis cognatio per se sine civili cognatione intellegitur quae per feminas descendit, quae vulgo liberos peperit. civilis autem per se, quae etiam legitima dicitur, sine iure naturali cognatio consistit per adoptionem. utroque iure consistit cognatio, cum iustis nuptiis contractis copulatur. sed naturalis quidem cognatio hoc ipso nomine appellatur: civilis autem cognatio licet ipsa quoque per se plenissime hoc nomine vocetur, proprie tamen adgnatio vocatur, videlicet quae per mares contingit.*

Il giurista evidenziava come all'interno del nucleo familiare potessero coesistere due tipologie di legami parentali: l'uno fondato sul vincolo naturale che legava tutti i membri di un medesimo gruppo familiare, e l'altro sullo *ius civile*, che legava tra loro solamente i discendenti in linea maschile. Tra questi due legami di parentela, poi, sussisteva un rapporto di specialità per cui la *cognatio* ricomprendeva al suo interno l'*adgnatio*, quale legittima *cognatio*, ma non anche il contrario, come si legge in:

Paul. *lib. sing. de grad. et adfin. et nom. eorum* D. 38.10.10.4: *Inter adgnatos igitur et cognatos hoc interest quod inter genus et speciem: nam qui est adgnatus, et cognatus est, non utique autem qui cogatus est, et adgnatus est: alterum enim civile, alterum naturale nomen est.*

Mod. 3 *pand.* D. 38.7.5: *Inter adgnatos et cognatos hoc interest, quod in adgnatis et cognatis continentur, in cognatis non utique et adgnati.*

La semplice appartenenza al ramo maschile faceva, dunque, sorgere un legame di parentela agnaticio fondato sullo *ius civile* (quand'anche il figlio fosse stato adottato<sup>29</sup>), il quale, a sua volta, costituiva la fonte della

---

<sup>29</sup> Così Gai 1.97: *non solum tamen naturales liberi, secundum ea quae diximus in potestate nostra sunt, verum et hi quos adoptamus*; cfr. altresì Gell. 5.19.9: *Eius rogationis verba haec sunt: Velitis iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius siet, quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset, utique ei vitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. Haec ita, uti dixi, ita vos, Quirites rogo*, il quale testimonia come l'adozione implichi una finzione di filiazione naturale.

*patria potestas* ossia dell'autorità paterna sui *filii familiae* (quali soggetti *alieni iuris*). A maggior riprova di ciò, l'estinzione della *patria potestas* (per morte del *pater*, *emancipatio* o adozione) automaticamente comportava lo scioglimento del vincolo agnatizio, permettendo la continuazione del solo vincolo di *cognatio*.

Se però è vero che tra madre e *filii* intercorreva un rapporto di tipo naturale (definito *cognatio*), non è altrettanto vero che tale rapporto di tipo naturalistico potesse essere escluso con il *pater*. Piuttosto sarebbe, allora, più corretto affermare che tra padre e *filii* intercorreva un rapporto di tipo naturalistico particolarmente qualificato, in quanto produttivo di effetti (definito *adgnatio*). Ne deriva che tanto per il rapporto madre-figlio, quanto per il rapporto padre-figlio doveva sussistere una comune relazione di tipo naturalistico (salvo i casi di *adoptio* o *adrogatio*), a cui, però, l'ordinamento attribuiva effetti diversificati: sotto il profilo matrilineare, la donna contribuiva a creare una discendenza agnatzia per il marito<sup>30</sup>, sotto il profilo patrilineare, l'uomo costituiva un proprio nucleo familiare<sup>31</sup>, assoggettato alla sua *potestas* (ammenché non vi fosse già all'interno di quel nucleo familiare un *pater familias*, ossia un soggetto *sui iuris*, quale un avo o altro ascendente).

L'ulteriore elemento richiesto al *pater* circa la sussistenza di valide nozze, prima riportato, non dev'essere inteso *stricto sensu* quale requisito per l'esistenza di un rapporto padre-figlio, come se il legame con il *pater* fosse una mera elaborazione giuridica, del tutto inesistente sul piano reale-naturalistico in assenza del vincolo matrimoniale. Piuttosto, invece, l'esistenza di valide nozze veniva inteso quale requisito probatorio, utile per dare prova certa di tale rapporto ed in tal senso si esprimeva:

Paul. 4 ad ed. D. 2.4.5: *Mater semper certa est, etiam si vulgo conceperit: pater vero is est, quem nuptiae demonstrant.*

---

<sup>30</sup> Ulp. 46 ad ed. D. 50.16.195.5: *Mulier autem familiae suae et caput et finis est*, ossia la donna non può creare una discendenza propria, in quanto appunto è ritenuta principio e fine della propria famiglia.

<sup>31</sup> Gaius 16 ad ed. prov. D. 50.16.196: *Familiae appellatione et ipse princeps familiae continetur.*

Il giurista, infatti, forniva indicazioni per l'individuazione dell'elemento probante la genitorialità, risolvendo, così, un problema di *demonstratio* di maternità e paternità, e non già un problema di esistenza del legame genitore-figlio. È chiaro, però, che se la paternità non poteva essere dimostrata, mancando una valida unione matrimoniale ed una stabile convivenza tra i due coniugi, il rapporto naturale con il padre, astrattamente ipotizzabile, si considerava giuridicamente inesistente, così come accadeva per i figli illegittimi, i quali istauravano semplicemente un legame cognatizio con la madre, nei cui confronti la prova era certa<sup>32</sup>.

Un terzo legame nei rapporti di filiazione è ravvisabile nella *consanguinitas*, ossia nel legame di sangue<sup>33</sup>. A questo proposito, se è vero che il legame cognatizio legava indistintamente tutti i membri di un medesimo nucleo familiare per la comunanza biologica ed il legame agnatizio legava solo i membri di sesso maschile ai fini dell'esplicazione di una serie di effetti (ad es. costituzione della *patria potestas*, assoggettamento dei *fili* al *pater*, acquisizione degli *status libertatis* e *civitatis* del *pater*, attribuzione della qualifica di *heredes suus* e dei diritti successori, ecc.), bisogna infatti interrogarsi circa la collocazione sistematica del legame di consanguineità, ossia se esso si possa qualificare come un autonomo istituto nell'ambito delle relazioni parentali o, viceversa, se sia assimilabile al classico binomio *cognatio-adgnatio*.

Ad una prima lettura delle fonti, come tradizionalmente interpretate, potrebbe ritenersi che la consanguineità fosse connessa ad un rapporto di tipo naturale e, dunque, collocabile all'interno della *cognatio*<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Sulla base del consolidato assunto, per il quale il pensiero giuridico romano era improntato sulla concretezza, e non già sulla mera astrazione.

<sup>33</sup> Cfr. F. MENCACCI, 'Sanguis/cruor'. *Designazioni linguistiche e classificazione antropomorfica del sangue nella cultura romana*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 17, 1986, 25 ss., il quale afferma che «Inteso come sostanza vitale che passa dal padre al figlio, il sangue costituisce evidentemente per il mondo romano il legame concreto che unisce individui diversi: come tale esso è l'elemento privilegiato naturalmente chiamato ad esprimere e significare il vincolo di parentela»; vedi anche G. GUASTELLA, *La rete del sangue: simbologia delle relazioni e modelli dell'identità nella cultura romana*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 25, 1985, 49 ss.

<sup>34</sup> In tal senso vedi *Roman Civil Law*, edited by S.P. Scott, VII, Cincinnati, 1932, 262, laddove viene fornita una traduzione erronea di Ulp. 6 *reg.* D. 38.8.4, che verrà riportato

Purtuttavia, le fonti non qualificano mai la *cognatio* quale rapporto di sangue, ma piuttosto quale legame di nascita. Basti leggere:

Ulp. 46 *ad ed.* D. 38.8.1.1: *Cognati autem appellati sunt quasi ex uno nati, aut, ut Labeo ait, quasi commune nascendi initium habuerint.*

Mentre la *consanguinitas* veniva apertamente definita come legame di sangue. Si legga, ad es.

Ulp. 12 *ad sab.* D. 38.16.1.10: *Consanguineos autem Cassius definit eos, qui sanguine inter se conexi sunt.*

Parimenti, il concetto di *consanguinitas* non può essere direttamente ricollegabile neppure all'*adgnatio*. Le fonti, infatti, non definiscono il legame di sangue come un legame tra tutti i membri in linea maschile, al pari dell'*adgnatio*, ma piuttosto come un legame diretto padre-figli. Cfr.:

*Paul. Sent.* 4.8.15: *Consanguinei sunt eodem patre nati, licet diversis matribus, qui in potestate fuerunt mortis tempore*

Gai. 3.10: [...] *itaque eodem patre nati fratres agnati sibi sunt, qui etiam consanguinei vocatur, nec requiritur, an etiam matrem eandem habuerint.*

Tale legame ricomprendeva altresì tanto i figli di sesso maschile, quanto quelli di sesso femminile:

*Paul. Sent.* 4.8.16: *Soror iure consanguinitatis tam ad fratris quam ad sororis hereditatem admittitur.*

---

a breve, inducendo ad una piena assimilazione di consanguineità e cognazione, letteralmente «the rights of consanguinity or cognation», oppure ancora cfr. A. GUARINO, *Diritto privato romano*<sup>8</sup>, Napoli, 2001, 282 e ss, il quale utilizza i termini consanguineità e *cognatio* come sinonimi. Secondo l'A., infatti, la parentela naturale (cioè la consanguineità) tra i membri della *familia* (cd. *cognatio*) avrebbe avuto, salvo eccezioni, un rilievo puramente sociale.

*Paul. Sent. 4.8.20: Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur.*

Al legame diretto padre-figli, poi, si contrapponeva il legame diretto madre-figli, definito *proximitas*:

Ulp. 6 reg. D. 38.8.4: *Si spurius intestato decesserit, iure consanguinitatis aut adgnationis hereditas eius ad nullum pertinet, quia consanguinitatis itemque adgnationis iura a patre oriuntur: proximitatis autem nomine mater eius aut frater eadem matre natus bonorum possessionem eius ex edicto petere potest.*

Ulteriormente, la mancata corrispondenza tra *adgnatio* e *consanguinitas* viene attestata da Ulpiano, in due passi del Digesto, precisamente:

Ulp. 12 *ad Sab.* D. 38.16.1.9: *Post suos statim consanguinei vocantur.*

Ulp. 13 *ad Sab.* D. 38.16.2 pr.: *Post consanguineos admittuntur adgnati, si consanguinei non sunt, merito. nam si sunt consanguinei, licet non adierint hereditatem, legitimis non defertur.*

Seguendo la graduazione delle relazioni parentali nella successione ereditaria di questi ultimi passi, ben si comprende che la consanguineità fosse vista come un legame diverso rispetto all'*adgnatio*, ma ad esso non del tutto estraneo. Si potrebbe concludere che la *consanguinitas* fosse in un rapporto di specialità rispetto al legame agnatizio, cioè si identificava in un legame ancor più intimo all'interno della cerchia degli *adgnati*, in quanto univa non già tutti i membri in linea maschile<sup>35</sup>, ma, unicamente il padre ed i figli, tanto naturali, quanto adottivi, come emerge da:

---

<sup>35</sup> Gai. 1.156: *Sunt autem agnati per virilis sexus personas cognitione iuncti, quasi a patre cognati, veluti frater eodem patre natus, fratris filius neposve ex eo, item patruus (zio paterno) et patru filius et nepos ex eo. At hi, qui per feminini sexus personas cognitione coniunguntur, non sunt agnati, sed alias naturali iure cognati. Itaque inter avunculum (zio materno) et sororis filium non agnatio est, sed cognatio. Item amitae (zia materna), materterae (sorella della madre) filius non est mihi agnatus, sed cognatus, et invicem scilicet ego illi eodem iure coniungor, quia qui nascuntur, patris, non matris familiam secuntur.*



Ulp. 12 *ad Sab.* D. 38.16.1.11: *Non solum autem naturales, verum etiam adoptivi quoque iura consanguinitatis habebunt cum his qui sunt in familia vel in utero vel post mortem patris nati*<sup>36</sup>.

La rilevanza e la prevalenza del legame di sangue padre-figli (ossia di consanguineità) viene d'altronde attestata pure dal perdurante legame tra l'adottato ed il suo *pater* naturale, come si desume, ad esempio, da ciò che sarebbe accaduto in materia successoria, allorché il figlio adottivo fosse stato emancipato dal *pater* adottante<sup>37</sup>. In tale circostanza, infatti, per un verso il figlio adottivo perdeva ogni diritto alla successione, *iure civili* e *iure pretorio*, verso la famiglia adottiva, fatti salvi gli effetti della *quarta Sabiniana* (o, secondo altri manoscritti, *Afiniana*)<sup>38</sup>, ma, per altro verso, riacquistava i diritti successori nei confronti della famiglia naturale, come se fosse stato emancipato dal *pater* naturale<sup>39</sup> (ossia il diritto alla concessione delle *bonorum possessiones unde liberi sine tabulis* e *contra tabulas*)<sup>40</sup>.

Ancor più peculiari ed esplicativi del legame di sangue con il *pater* naturale erano poi i diritti successori riservati al figlio adottivo ancora *in potestate patris adoptivi*. In tale circostanza, infatti, si riconoscevano al *filius adoptivus* non solo i diritti successori nei confronti della famiglia adottante, ma anche nei confronti della famiglia naturale, a testimonianza del perdurante legame con la famiglia d'origine<sup>41</sup>.

---

<sup>36</sup> Sul punto cfr. G. GUASTELLA, *La rete*, cit., 85 ss. e nt. 98. Va altresì considerato che l'adozione era ritenuta come *fortuna remedium* (Sen. Marc. 15.2) e come finzione di filiazione naturale (Gell. 5.19.9): in tal senso, vedi C. RUSSO RUGGERI, *La 'datio in adoptionem'*, I. *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale*, Milano, 1990, 97 ss.

<sup>37</sup> Sul punto, da ultima, G. COPPOLA BISAZZA, *La successione 'contra voluntatem defuncti' tra vecchi principi e nuove prospettive*<sup>2</sup>, Milano, 2019, 66 ss., con ampia bibliografia.

<sup>38</sup> Cfr. I. 3.1.14.

<sup>39</sup> Gai. 2.137.

<sup>40</sup> Cfr. I. 2.13.4; I. 3.1.10.

<sup>41</sup> G. LA PIRA, *La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano*, Firenze, 1930, 262 ss.; L. VACCA, *In tema di 'bonorum possessio contra tabulas'*, in *BIDR*, 80, 1979, 189 ss.; B. ALBANESE, *Le persone*, cit., 230 ss.; M. KURYLOWICZ, *Die Adoption im*

Segnatamente, venivano riconosciute sia la *bonorum possessio unde cognati*, qualora il genitore naturale fosse deceduto senza *sui* o *adgnati*, come pacificamente si evince da numerosi passi<sup>42</sup>, sia la *bonorum possessio contra tabulas, commissio per alium edicto*, qualora il genitore naturale lo avesse istituito erede<sup>43</sup>, come si desume in particolare da alcuni frammenti di Ulpiano e di Paolo<sup>44</sup>.

I concetti di *cognatio*, *adgnatio* e *consaguineitas*, a cui abbiamo fatto riferimento, ci consentono di indagare ancor più approfonditamente le radici del patriarcato romano.

Un primo assunto, senz'altro acquisito nel corso della trattazione, è la forte caratterizzazione patriarcale della *familia romana*, la cui fonte di legittimazione era l'*agnatio*, ossia la sussistenza di un legame *ex iure civile* che vincolava il *pater* con i *filii*. Un secondo assunto, cui si è tentato di dare una ragionevole ricostruzione, è l'individuazione di un diverso ed

---

*klassischen römischen Recht*, in *Studia Antiqua*, 6, 1981, 40 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *La 'datio'*, cit., 442 ss.

<sup>42</sup> Gai 3.27: *Adgnatos autem capite deminutos non secundo gradu post suos heredes vocat, id est, non eo gradu vocat, quo per legem vocarentur, si capite minuti non essent, sed tertio proximitatis nomine. licet enim capitis deminutione ius legitimum perdidierint, certe cognationis iura retinent. itaque si quis alius sit, qui integrum ius agnationis habebit, is potior erit, etiamsi longiore gradu fuerit*, Gai 3.33: *Liberi quoque, qui in adoptiva familia sunt, ad naturalium parentum hereditatem hoc eodem gradu vocantur*; Pomp. 4 *ad Sab. D. 38.8.5: Legitimis capite deminutis non datur bonorum possessio iure heredis legitimi, quia non eadem causa eorum est, quae liberorum: sed gradu cognatorum rursus vocantur*. Si veda anche Ulp. 13 *ad Sab. D. 38.17.2.9*, in cui si riconosce che anche la figlia, *quam in adoptionem legitime dederat, bonorum possessionem petere potest*.

<sup>43</sup> Ulteriormente a tale rimedio venne ammesso anche il nipote *ex filio emancipato natus* e poi adottato dall'avo, nei cui confronti si riteneva che non fosse mai passato in *aliena familia*, grazie all'esistenza di un legame di sangue (vedi Ulp. 39 *ad ed. D. 37.4.3.8*).

<sup>44</sup> Ulp. 40 *ad ed. D. 37.4.8.11: In adoptionem datos filios non summo veri praetor voluit, modo heredes instituti sint, et hoc iustissime eum fecisse Labeo ait: nec enim in totum extranei sunt. ergo si fuerunt heredes scripti, accipient contra tabulas bonorum possessionem, sed ipsi soli non committent edictum, nisi fuerit alius praeteritus ex liberis qui solent committere edictum. sed si ipse scriptus non sit, sed alius, qui ei acquirere hereditatem potest, non est in ea causa, ut eum ad bonorum possessionem contra tabulas admittamus*; Paul. 41 *ad ed. D. 37.4.11 pr.: Si in adoptionem datus sub conditione scriptus sit heres a naturali patre, alio committente contra tabulas edictum et ipse veniet: sed si defecerit condicio, repellitur ab ea possessione. idem puto et in eo, qui pure quidem, sed non iure scriptus sit heres*.

autonomo rapporto tra i membri della *familia romana*, specificatamente all'interno del gruppo agnatzio, fondato sulla trasmissione del medesimo sangue da padre in figlio: la *consanguinitas*. Un terzo assunto, che ci ripromettiamo di indagare in modo più approfondito, è invece rappresentato dalla motivazione antropologica per cui, sin dai tempi più antichi, era pacifico ed incontroverso che il padre trasferisse ai propri figli il sangue, (e ciò nonostante il rapporto fisico e materiale con il figlio fosse direttamente imputabile alla madre, che conduceva la gravidanza, e non già al padre)<sup>45</sup>.

### 3. *Il legame di sangue tra padre e figlio ed il legame di nascita tra madre e figlio*

È plausibile supporre che la rilevanza attribuita dai Romani al legame di sangue che univa i figli al padre abbia trovato i suoi precedenti nelle teorie metagiuridiche della riproduzione dell'essere umano, risalenti al pensiero medico greco antico. Al riguardo, un primo riferimento diretto lo riveniamo nello scritto ippocratico *'De natura pueri'* (V-IV sec. a.C.), in cui si ricostruisce la dinamica del concepimento e la formazione del feto<sup>46</sup>. L'embrione rappresentava per Ippocrate (460-377 a. C.) il definitivo consolidamento della mescolanza tra gli apporti genetici dei partner<sup>47</sup> (reso esplicito attraverso una terminologia fortemente evocativa, quale il termine *'μίσγο'*<sup>48</sup>, volto ad indicare un'unione tanto

---

<sup>45</sup> Sul punto rinviamo anche agli studi di L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari, 1998; M. LENTANO, *La prova del sangue. Storie di identità e storie di legittimità nella cultura latina*, Bologna, 2007; più di recente v. pure L. MAGANZANI, *Per uno 'sguardo'*, cit., part. 111 ss., ove altra bibliografia.

<sup>46</sup> Il *De natura pueri* (*nat. puer.*) sarà di seguito citato nell'edizione di E. LITTRÉ, *Oeuvres complètes d'Hippocrate*, Paris, 1839-186, 470 ss. I testi dei Presocratici a seguire saranno citati dall'edizione di DIELS-KRANZ, *Fragmente der Vorsokratiker*, Berlin, 1959.

<sup>47</sup> In tal senso, sembrerebbe che lo scritto ippocratico abbia condiviso e sposato le teorie del filosofo Empedocle, il quale definiva la nascita e la morte come 'mescolanza e separazione di elementi mischiati' (v. Empedokles, DK. 31B8, citato nell'edizione di DIELS-KRANZ, *Fragmente der Vorsokratiker*, cit., 312)

<sup>48</sup> Hipp. *nat. puer.* 5: Αἱ γὰρ μήτραι δεζάμεναι καὶ μύσασαι ἔχουσιν ἐν ἐωυτῆσιν, ἅτε εἰλυσπασθέντος τοῦ στόματος ὑπὸ τῆς ἰκμάδος, καὶ μίσγεται ὁμοῦ τὸ τε ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἔλθον καὶ τὸ ἀπὸ τῆς γυναικός· καὶ ἦν ἡ γυνὴ τόκων ἔμπειρος ἔη καὶ

stretta da divenire fusione tra i due, al pari di quanto avviene con l'unione di cera e grasso<sup>49</sup>).

Ai nostri fini, particolare rilievo assume la provenienza degli apporti generativi e la loro capacità di formare, accogliere e nutrire il feto. In tal senso, l'autore del testo (verosimilmente Ippocrate stesso o altro seguace della Scuola di Cos<sup>50</sup>) ricollega l'origine del seme, ossia della materia generativa primaria, al sistema venoso.

È orientamento consolidato<sup>51</sup> che il pensiero ippocratico sulla provenienza del seme fosse di natura pangenetica (secondo cui l'apporto

---

έννοήση όκόταν ή γονή μη έξέλθη, άλλ' έμμείνη, ειδήσει ή ήμέρη έλαβεν προς έωυτήν [Altrimenti se sussistono le condizioni per rimanere gravida, il seme non fuoriesce, bensì rimane nell'utero: esso, infatti, accolto il seme e rinserratosi, lo trattiene dentro di sé grazie alla contrazione dell'utero dovuta all'umidità del liquido seminale. Ne consegue che si mescolano insieme il seme proveniente dall'uomo e quello proveniente dalla donna. Se, poi, la donna ha esperienza di altre parti e si rende, per ciò, conto del momento in cui il seme non fuoriesce, bensì rimane nell'utero, saprà in quale giorno ha concepito (trad. it. a cura di F. Giorgianni, Palermo, 2012, 1298, ed. online)].

<sup>49</sup> Hipp. *nat. puer.* 6.3: "Όσπερ εἴ τις κηρὸν καὶ στέαρ μίξας ὁμοῦ, πλέον ποιήσας τὸ στέαρ, τήξειε πρὸς πυρὶ, μέχρι μὲν ὑγρὸν ἔη, οὐ διάδηλον γίνεται τὸ κρατέον· ἐπιὴν δὲ παγῆ, τότε ἔμφανές γίνεται, ὅτι κρατέει τὸ στέαρ τοῦ κηροῦ κατὰ πληθος· οὕτως ἔχει καὶ τοῦ ἄρσενος καὶ τοῦ θήλεος τῆς γονῆς [E' come nel caso in cui si mescolino insieme cera e grasso in maggiore quantità, e poi li si scioglie al fuoco: finché il miscuglio è fluido, non risulta evidente l'elemento predominante; non appena, però, si è solidificato, allora diventa chiaro che è il grasso a prevalere sulla cera per quantità. Così stanno le cose anche per il seme del maschio e della femmina (trad. it. a cura di F. Giorgianni, cit., 1315, ed. online)].

<sup>50</sup> Si veda sul punto L.R. ANGELETTI, *Polibo e l'eredità di Ippocrate*, in *Medicina nei secoli. Arte e scienza*, Roma, 1989, 23 ss. L'A. chiarisce che il *Corpus* ippocratico è composto da una serie di scritti della Scuola di Cos, raccolti e riordinati durante il periodo alessandrino (circa il III sec. a. C.). Tali scritti sono riferibili ad un arco temporale molto più ampio della vita di Ippocrate e per questo alcuni di essi sarebbero attribuibili ai suoi seguaci. In particolare, sembrerebbe che la paternità degli scritti sulla generazione potessero appartenere a Polibo (o Polibio), come anche riferito da Aristotele nel *De Historia animalium* (fr. 512b) e dal suo allievo Menone (IV sec. a.C.).

<sup>51</sup> Cfr. I.M. LONIE, *The Hippocratic Treatises 'On Generation' 'On the Nature of the Child' 'Diseases IV'*, Berlin-New York, 1981; J. PIGEAUD, *Remarques sur l'inné et l'acquis dans le Corpus Hippocratique*, in *Formes de pensée dans la Collection hippocratique. Actes du IV<sup>e</sup> Colloque*

genetico proveniva da ogni parte del corpo); tale impostazione ha subito però pure l'influenza delle coeve teorie emogenetiche (secondo cui l'apporto genetico proveniva esclusivamente dal sangue). E ciò in ragione del fatto che, secondo la ricostruzione fornita, l'apporto generativo di entrambi i sessi proveniva, sì, da tutte le parti del corpo, ma giungeva all'apparato riproduttivo attraverso il sistema venoso, creando così un inscindibile collegamento tra sangue e seme.

In effetti, pur affermandosi che l'apporto genetico provenisse tanto dal padre quanto dalla madre, si riteneva comunque che i due contributi non avessero il medesimo carattere, anzi si discostavano nettamente sotto il profilo qualitativo: non solo il seme maschile veniva indicato con l'espressione 'τὸ ἄρσεν' (ossia forte) e quello femminile con l'espressione 'τὸ θῆλυ' (ossia debole), ma veniva fornita anche una differenziazione circa i tempi di formazione del feto durante lo sviluppo intrauterino a seconda del sesso, per cui l'embrione femminile portava un certo ritardo rispetto a quello maschile<sup>52</sup>.

---

*international hippocraticque (Lausanne, 21-26 septembre 1981)*, Genève, 1983, 41 ss.; A.E. HANSON, *Conception, Gestation, and the Origin of Female Nature in the Corpus Hippocraticum*, Parma, 1992, 31 ss.; F. GIORGIANNI, A. PROVENZA, *Una voce per un "lessico della genetica" generazione e aspetti dell'ereditarietà dai presocratici a Galeno: le nozioni principali e la terminologia tecnica*, in *Medicina nei secoli. Arte e scienza*, Roma, 2015, 1118 ss., ove ampia bibliografia.

<sup>52</sup> Hipp. *nat. puer.* 6.2: "Ἐχει δὲ καὶ τόδε οὕτω· ἦν μὲν ἀπ' ἀμφοτέρων τὸ σπέρμα ἰσχυρότερον ἔλθῃ, ἄρσεν γίνεται· ἦν δὲ ἀσθενὲς, θῆλυ· ὀκότερον δ' ἂν κρατήσῃ κατὰ πλήθος, ἐκεῖνο καὶ γίνεται [C'è da considerare quanto segue. Se da entrambi proviene il seme più forte, ad essere concepito è un maschio, se, invece, è debole, è concepita una femmina (trad. it. a cura di F. Giorgianni, cit., 1310, ed. online)]. Altresì, i tempi di coagulazione e articolazione degli embrioni di sesso femminile sarebbero più lunghi rispetto a quelli del maschio, ossia al massimo 42 giorni per la femmina e 30 giorni per il maschio, cfr. Hipp. *nat. puer.* 18: Καὶ γέγονεν ἡδὴ παιδίον καὶ ἐς τοῦτο ἀφικνέεται, τὸ μὲν θῆλυ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι καὶ δύο τὸ μακρότατον, τὸ δὲ ἄρσεν ἐν τριήκοντα ἡμέρησι τὸ μακρότατον [Si è già formato un bambino: a un tale stadio la femmina perviene al più tardi entro 42 giorni, il maschio, invece, al più tardi entro 30 giorni (trad. it. a cura di F. Giorgianni, cit., 1499, ed. online)]. Anche i tempi in cui gli embrioni si muovono, divergono e sono superiori per la femmina che per il maschio: 3 mesi per il maschio rispetto ai 4 mesi della femmina, cfr. Hipp. *nat. puer.* 21.1: "Ὅταν δὲ δῆ τὰ ἄκρα τοῦ σώματος τοῦ παιδίου ὀζωθῇ ἕξω, καὶ οἱ ὄνυχες καὶ αἱ τρίχες ἐρρίζωθησαν, τότε δὴ καὶ κινέεται, καὶ ὁ χρόνος ἐς τοῦτο γίνεται τῷ μὲν

Comunque, stante l'insidiosa e costante disuguaglianza tra i due sessi, derivante da pregiudizi di natura culturale, sociale e religiosa, il pensiero ippocratico si spinse a teorizzare che l'atto generativo dovesse essere attribuibile ad entrambi i sessi, e ciò nonostante i tempi fossero ancora molto distanti dalla scoperta di un apparato riproduttivo femminile<sup>53</sup>.

In termini ancora più incisivi circa l'apporto maschile nella riproduzione si poneva, invece, Aristotele (IV sec. a. C.)<sup>54</sup>. Secondo il suo pensiero<sup>55</sup>, infatti, la donna ricopriva nell'atto generativo un ruolo esclusivamente passivo rispetto al ruolo attivo dell'uomo<sup>56</sup>.

---

ἄρσενι τρεῖς μῆνες, τῇ δὲ θηλείῃ τέσσαρες· ὧδε γὰρ ὡς ἐπιτοπλεῖστον ζυμβαίνει· ἔστι δ' ἅ καὶ πρόσθεν τῶν παιδίων τουτέου τοῦ χρόνου κινέεται. Κινέεται δὲ πρόσθεν τὸ ἄρσεν, ὅτι ἐστὶν ἰσχυρότερον τοῦ θήλεος· καὶ πρόσθεν πηγνύται τὸ ἄρσεν, ἀπὸ γὰρ ἰσχυρότερης καὶ παχυτέρης γονῆς γίνεται [Non appena, dunque, le estremità del corpo del bambino si siano ramificate verso l'esterno, e le unghie e i capelli abbiano messo radici, allora incomincia anche a muoversi, e perché si arrivi a questo, il tempo trascorso è per il maschio di tre mesi, per la femmina, invece, di quattro mesi. Ciò capita, in effetti, nella maggior parte dei casi, ma vi sono bambini che si muovono anche prima di questo periodo. Il maschio si muove prima perché è più forte della femmina -del resto il maschio coagula anche prima, in quanto ha origine da un seme più forte e più grasso che la femmina (trad. it. a cura di F. Giorgianni, cit., 1591, ed. online)].

<sup>53</sup> Scoperta attribuita ad Erofilo nel II secolo d.C.

<sup>54</sup> I due autori si distanziano meno di un secolo, ma il pensiero aristotelico già aveva trovato affermazione con una frangia abbastanza ampia di Presocratici, tra cui Diogene di Apollonia (v. Diogénēs, D.K. 64A27, citato nell'edizione di DIELS-KRANZ, *Fragmente*, cit.) e forse Anassagora (v. Anaxagōras, D.K. 59A107, citato nell'edizione di DIELS-KRANZ, *Fragmente*, cit.).

<sup>55</sup> Il '*De Generatione animalium*' (*gen. animal.*) sarà di seguito citato nell'edizione di D. LANZA, M. VEGETTI, *Opere biologiche di Aristotele*, Torino, 1971.

<sup>56</sup> Arist. *gen. animal.*, 732a: διὸ γένος αἰεὶ ἀνθρώπων καὶ ζῴων ἐστὶ καὶ φυτῶν. ἐπεὶ δὲ τούτων ἀρχὴ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ἕνεκα τῆς γενέσεως ἂν εἴη τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ἐν τοῖς «ἐχ» οὐσιν. βελτίονος δὲ καὶ θειοτέρας τὴν φύσιν οὔσης τῆς αἰτίας τῆς κινούσης πρώτης - ἢ ὁ λόγος ὑπάρχει καὶ τὸ εἶδος - τῆς ὕλης, βέλτιον καὶ τὸ κερχωρίσθαι τὸ κρείττον τοῦ χειρόνος. διὰ τοῦτ' ἐν ὅσοις ἐνδέχεται καὶ καθ' ὅσον ἐνδέχεται κερχωρίσθαι τοῦ θήλεος τὸ ἄρρεν· βέλτιον γὰρ καὶ θειότερον ἢ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἢ τὸ ἄρρεν ὑπάρχει τοῖς γιγνομένοις - ὕλη δὲ τὸ θῆλυ. συνέρχεται δὲ καὶ μίγνυται πρὸς τὴν ἐργασίαν τῆς γενέσεως τῷ θήλει τὸ ἄρρεν· αὕτη γὰρ κοινὴ ἀμφοτέροις [perciò vi è sempre un genere di uomini, di animali e di piante. E poiché

L'evidenza naturalistica della compartecipazione di entrambi i sessi alla riproduzione ha certamente impedito sin dalle teorie mediche e filosofiche più risalenti di poter escludere completamente il coinvolgimento del sesso femminile; tuttavia, si è sempre operata una distinzione discriminativa tra i due, talvolta velata, talvolta manifesta, come si desume dal pensiero aristotelico. Aristotele, infatti, argomentava che l'unico apporto fornito per la formazione del feto derivasse esclusivamente dall'uomo<sup>57</sup>, limitandosi la donna a fornire un contributo, inteso quale accoglienza nel ventre materno e nutrimento; egli altresì, negava fermamente che la donna fosse capace di produrre

---

il loro principio sono la femmina e il maschio, negli esser, in vista della riproduzione si devono essere la femmina ed il maschio. Dal momento poi che la prima causa motrice, cui appartengono l'essenza e la forma, è migliore e più divina per natura della materia, è anche meglio che il superiore esista separato dall'inferiore. Per questo in tutti gli esseri, per i quali è possibile e in misura della loro possibilità, il maschio esiste separatamente dalla femmina. È infatti migliore e più divino il principio del mutamento cui appartiene il maschio negli esseri che nascono, mentre la femmina è la materia. Il maschio però concorre e si unisce alla femmina per la realizzazione della riproduzione, perché questa è comune ad entrambi (trad. it. a cura di D. Lanza, M. Vegetti, cit., 878)]

<sup>57</sup> Allo stesso modo si esprimeva Platone, come rappresentato nel 'Timeo', salvo per la differenziazione circa la provenienza del seme. Nel 'Timeo', infatti, sembrerebbe che il seme sia un prodotto del midollo (piuttosto che del sangue); ma tale teoria non venne accolta dai successori, né trova riscontro in medici o filosofi antecedenti, (vedi *Tim.* 50d: ἐν δ' οὖν τῷ παρόντι χρῆ γένη διανοηθῆναι τριττά, τὸ μὲν γιγνόμενον, τὸ δ' ἐν ᾧ γίγνεται, τὸ δ' ὅθεν ἀφομοιούμενον φύεται τὸ γιγνόμενον. καὶ δὴ καὶ προσεικασαὶ πρέπει τὸ μὲν δεχόμενον μητρί, τὸ δ' ὅθεν πατρί, τὴν δὲ μεταξὺ τούτων φύσιν ἐγγόνῳ, νοῆσαι τε ὡς οὐκ ἂν ἄλλως, ἐκτυπώματος ἔσεσθαι μέλλοντος ἰδεῖν ποικίλου πάσας ποικιλίας, τοῦτ' αὐτὸ ἐν ᾧ ἐκτυπούμενον ἐνίσταται γένοιτ' ἂν παρεσκευασμένον εὔ, πλὴν ἄμορφον ὄν ἐκείνων ἀπασῶν τῶν ἰδεῶν ὅσας μέλλοι δέχεσθαι ποθεν [dunque, per ora occorre concepire tre generi, quello che è generato, quello in cui è generato, quello a cui somiglianza nasce quello che è generato. E così conviene paragonare alla madre quello che riceve, al padre quello onde riceve, al figlio la natura intermedia, e considerare che, dovendo l'impronta essere d'aspetto variato di tutte le avietà, quello stesso, in cui avviene l'impressione, non altrimenti sarebbe ben preparato che se mancasse di tutte quelle forme, che è per ricevere dal di fuori, (trad. it. a cura di E. Piccolo, Napoli, 2009, 30)]. Anche nel 'Timeo' si trova riscontro circa il ruolo dominante e riottoso dell'uomo e nulla si dice al riguardo del ruolo della donna, fuorché il desiderio di riproduzione, da cui verosimilmente era soggiogata.

essa stessa un seme<sup>58</sup>. Tale differenziazione si fondava, invero, sul diverso grado di ‘cozione’, ovverosia fermentazione (πέψις), caratterizzante i due sessi<sup>59</sup>. In sostanza, entrambi i sessi producevano un contributo, sempre rappresentato da un residuo di sangue (περίττωμα della ἐσχάτη τροφή), ma l’uomo, capace di generare un elevato grado di calore, riusciva a scaldare tale residuo, producendo una schiuma, che costituiva il seme; la donna<sup>60</sup>, incapace di generare calore,

---

<sup>58</sup> Arist. *gen. animal.* 728a 18-21: Ἔουκε δὲ καὶ τὴν μορφήν γυναικὶ παῖς, καὶ ἔστιν ἡ γυνὴ ὡσπερ ἄρρεν ἄγονον· ἀδυναμία γάρ τι τὸ θῆλυ ἐστὶ τῷ μὴ δύνασθαι πέττειν ἐκ τῆς τροφῆς σπέρμα τῆς ὑστάτης (τοῦτο δ’ ἐστὶν ἡ αἷμα ἢ τὸ ἀνάλογον ἐν τοῖς ἀναίμοις) διὰ ψυχρότητα τῆς φύσεως. ὡσπερ οὖν ἐν ταῖς κοιλίαις διὰ τὴν ἀπειρίαν γίνεταί διάρροια οὕτως ἐν ταῖς φλεβῖν αἰ τ’ ἄλλαι αἰμορροΐδες καὶ αἱ τῶν καταμηνίων· καὶ γὰρ αὕτη αἰμορροΐς ἐστίν, ἀλλ’ ἐκεῖνα μὲν διὰ νόσον αὕτη δὲ φυσικὴ [Vi è rassomiglianza anche di forma tra un ragazzo ed una donna, e la donna è come un uomo sterile. La femmina è infatti contraddistinta da una impotenza: non è in grado, a motivo della sua natura fredda, operare la cozione del seme a partire dall’alimento ultimo, cioè o il sangue o l’elemento a questo analogo negli animali non sanguigni, (trad. it. a cura di D. Lanza, M. Vegetti, cit., 867)], ove, dunque la caratteristica della femmina è considerata ‘impotenza’ (ἀδυναμία). Il sangue mestruale è ‘seme non cotto’ (774 a.2, σπέρμα ἄπεπτον). Sulla produzione di seme e sangue cfr. anche 726b.30 – 727a.28. Inoltre, tale considerazione veniva avallata da un’osservazione, per la quale, se la donna fosse stata capace di produrre essa stessa un seme, sarebbe stata, altresì, capace di generare da sé: circostanza che non trovava e non poteva trovare né ieri, né oggi, riscontro in campo naturalistico.

<sup>59</sup> Tesi già sostenuta da Ippocrate, a cui, però non veniva ricollegata l’incapacità della donna di produrre un seme, anzi, come detto precedentemente, nel pensiero ippocratico era contemplata e pacificamente ammessa la capacità della donna di produrre un seme.

<sup>60</sup> Arist. *gen. animal.* 729b.12-14: ἀλλὰ μὴν τό γε θῆλυ ἢ θῆλυ παθητικόν, τὸ δ’ ἄρρεν ἢ ἄρρεν ποιητικόν καὶ ὄθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως [ma l’elemento femminile, in quanto tale, è passivo, mentre l’elemento maschile, in quanto tale, è attivo, e questo è il principio dal quale ha origine il mutamento (trad. it. a cura di D. Lanza, M. Vegetti, cit., 871)]; cfr. anche 740b.19-20: ἔνεστι δυνάμει τὰ μόρια ἐνεργεῖα δ’ οὐθέν [il residuo femminile contiene le parti dell’essere vivente in potenza, ma non in atto (trad. it. a cura di D. Lanza, M. Vegetti, cit., 906)], cfr. 740b.24-25: ὕλην μὲν οὖν παρέχει τὸ θῆλυ, τὴν δ’ ἀρχὴν τῆς κινήσεως τὸ ἄρρεν [la femmina offre pertanto la materia, e il maschio il principio del mutamento (trad. it. a cura di D. Lanza, M. Vegetti, cit., 906)].



non produceva alcun seme, ma utilizzava il suo contributo per dare materia e nutrimento.

Da qui trova conferma quell'atavico legame tra il sangue e la paternità, essendo il sangue paterno causa e forma di ciò che veniva generato (seppur, secondo il pensiero ippocratico in maniera prevalente e secondo il pensiero aristotelico in maniera esclusiva)<sup>61</sup>.

Tali percorsi argomentativi hanno trovato, altresì, un riscontro diretto e concreto pure nella letteratura successiva. Infatti, proprio nella *'Naturalis historia'* di Plinio (I sec. d.C.) ne abbiamo una chiara conferma. Ivi, infatti, seppur l'autore dichiara apertamente di seguire e condividere le risultanze di Ippocrate<sup>62</sup>, quale autorità incontrastata nel campo delle scienze mediche, egli fornisce una descrizione della generazione del tutto assimilabile al pensiero aristotelico<sup>63</sup>.

Una sintesi particolarmente efficace e non molto distante dalle moderne teorie mediche ci viene fornita altresì da Galeno (II sec. d.C.)<sup>64</sup>, il quale riesce a coniugare insieme il pensiero ippocratico e quello aristotelico, evitando abilmente ogni tipo di contraddizione. Di certo, il periodo storico in cui operò il medico di Pergamo costituì un terreno particolarmente fertile per le teorie mediche sulla riproduzione. In particolare, si vuol far riferimento alla coeva scoperta<sup>65</sup> di un apparato

---

<sup>61</sup> In tal senso ebbero un grande rilievo le somiglianze tra genitori e figli, ritenendo che la somiglianza con il padre fosse secondo natura e la somiglianza con la madre fosse addirittura una "degenerazione" (vedi in tal senso Arist. *gen. animal.* 770b.15-16: *καὶ τὸ παρὰ φύσιν εἶναι τρόπον τινὰ κατὰ φύσιν, ὅταν μὴ κρατήσῃ τὴν κατὰ τὴν ὕλην ἢ κατὰ τὸ εἶδος φύσις*).

<sup>62</sup> Vedi fra i molti riferimenti: Plin. *nat. hist.* 7.123.

<sup>63</sup> Cfr. Plin. *nat. hist.* 7.66.14: *Sed tales non gignunt, quando haec est generando homini materia, germine e maribus coaguli modo hoc in sese glomerante, quod deinde tempore ipso animatur corporaturque*, ove parla del 'seme maschile come un coagulo', che si unisce alla materia fornita dalla donna, 'formando un tutt'uno che prende col passar del tempo, vita e forma umana'.

<sup>64</sup> *'De semine'* (*sem.*) sarà di seguito citato dall'edizione di P. DE LACY, *'Corpus medicorum graecorum'*, V.3.1, Berlin, 1992.

<sup>65</sup> Tale scoperta è attribuita ad Erofilo (cfr. Herophil. T 61). Tuttavia, seppur la scoperta delle ovaie femminile è indubbiamente attribuibile ad Erofilo (Herophil. T 190), solo

riproduttivo femminile in parte assimilabile a quello maschile (definite appunto ‘δίδυμοι’, ossia testicoli), che avrebbe consentito alla donna di poter creare e trasmettere un personale apporto generativo al feto, e, ulteriormente, alle ricerche di analisi del sistema venoso (operato tramite dissezione sugli animali), che rivelarono un insieme di vasi avviluppati «come viticci della vite o dell’edera»<sup>66</sup>, che terminano nell’apparato riproduttivo, (dando prova di aderire alle teorie emogenetiche, in quanto il contributo generativo era un prodotto derivante direttamente dal sistema venoso<sup>67</sup>, e non già da ogni parte del corpo).

Nel ‘*De semine*’<sup>68</sup> si legge pure che la donna contribuisce alla procreazione mediante un proprio seme, al pari dell’uomo, ma con funzioni ed in tempi diversi: da una parte la donna fornisce materia e nutrimento al feto in una fase iniziale<sup>69</sup>; dall’altra l’uomo, connotato dalla capacità di produrre calore, consente non solo di imprimere il moto

---

Galeno ha sostenuto la non trascurabilità della funzione delle ovaie nella vicenda riproduttiva (cfr. Galen. *sem.* I.12-17)

<sup>66</sup> Galen. *sem.* 1.12: πολυειδῶς δὲ πρότερον ἐλισσόμεναι δίκην ἐλίκων ἢ κισσῶν [avviluppati come viticci della vite e dell’edera (trad. it. a cura di P. De Lacy, *Corpus*, cit., 108 s.)]

<sup>67</sup> Vedi, da ultima, L. MAGANZANI, *Per uno ‘sguardo’*, cit., 99 ss.

<sup>68</sup> Il trattato è suddiviso in due libri, il primo dei quali tratta del seme maschile, e il secondo di quello femminile. Si discutono anatomia e fisiologia degli organi riproduttivi, il processo di generazione del seme, i ruoli complementari di maschio e femmina, il sangue mestruale nella formazione dell’embrione, gli stadi di sviluppo del feto, le cause che ne determinano sesso e caratteristiche individuali.

<sup>69</sup> Galen. *sem.* 1.8: Πάλιν δ’ ἐπάνειμι πρὸς τὸ ἀναβεβλημένον ἐν ἀρχῇ. τοῦτο γὰρ ἔλκει μὲν πρὸς ἑαυτὸ διὰ τῶν εἰς τὴν μήτραν καθηκόντων ἀγγείων αἷμα καὶ πνεῦμα πρὸς τὴν ἰδίαν ἐκάτερον ἑαυτοῦ κοιλότητα, συνεφέλκεται δὲ, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρόσθεν, ἅμα τῶν διὰ τῶν ἀρτηριῶν πνεύματι λεπτομερέστερόν τε καὶ θερμότερον αἷμα τοῦ κατὰ τὰς φλέβας. ἐκ μὲν δὴ τούτου τὸ θερμότερον τῶν σπλάγχων δημιουργεῖ, τὸ δὲ ἕτερον αἷμα τὸ παχὺ τὴν ἥπατος ἰδέαν αὐτῶ συνίστησι [il nutrimento – sotto forma di sangue, che è caldo e contiene πνεῦμα – proviene anche dalle vene e dalle arterie della madre attraverso la membrana che avvolge il feto; il sangue delle arterie della madre, che è caldo e contiene πνεῦμα, è la sostanza dalla quale si forma il cuore del feto (trad. it. a cura di P. De Lacy, *Corpus*, cit., 90 s.)].

iniziale (‘δύναμις’) alla formazione del feto, ma contribuisce al suo perfezionamento<sup>70</sup>.

A maggior sostegno dell’attiva contribuzione della donna, l’autore ci dà un’ulteriore argomentazione circa le somiglianze, ammettendo che i figli potranno acquisire i medesimi tratti anatomici talvolta del padre<sup>71</sup> e talvolta della madre<sup>72</sup> o da parte di entrambi; anche se permane pur

---

<sup>70</sup> Galen. *usu part.* 14.6; Galen. *sem.* 2.4: καὶ ταύτην οὖν οὐ σμικρὰν χρεῖαν παρέχει τῷ κνηθησομένῳ τὸ τῆς θηλείας σπέρμα, καὶ ὡσπερ τις οἰκεία τροφή γίνεται τῷ τοῦ ἄρρενος ὑγρότερόν τε καὶ ψυχρότερον ὑπάρχον, παχυτέρω γε ὄντι καὶ θερμότερω [il seme della femmina fornisce quindi questo servizio non trascurabile al feto in arrivo; e diventa anche come una sorta di nutrimento congeniale per lo sperma maschile, essendo più umido e più freddo, mentre quello del maschio è più spesso e più caldo (trad. it. a cura di P. De Lacy, *Corpus*, cit., 176 s.)].

<sup>71</sup> Galen. *meth. med.* 10.35. πατρὶ τέκνα γνήσια τὰς τερατώδεις ἐκείνας κοινότητος [i figli legittimi mostrano “somiglianze prodigiose” col proprio padre].

<sup>72</sup> Galen. *sem.* 2.5: εἰ γὰρ δὴ κατὰ τὸ κρατοῦν σπέρμα συμβαίνει γίνεσθαι τὴν ὁμοιότητα, πάντα ὅμοια τὰ μόρια γενήσεται θατέρω τῶν γονέων, οὐπερ ἂν ἐπικρατήσῃ τὸ σπέρμα. οὐ μὴν φαίνεται γὰρ συμβαῖνον οὕτω. καὶ μὴν εἴπερ ἐγχωρεῖ τινα μὲν τῶν μορίων ὑπὸ τῆς τοῦ ἄρρενος ἐπικρατηθῆναι κινήσεως, ἕνια δ’ ὑπὸ τῆς τοῦ θήλεος, οὐκέτι ὁμοιομερὲς εἶναι δόξει τὸ σπέρμα, καίτοι γε δοκεῖ παντὸς μᾶλλον εἶναι τοιοῦτο. καὶ ἦν ἡμῖν ὁμολόγημα κοινὸν τοῦτο πρὸς Ἀριστοτέλη καὶ Ἀθίναιον, ἐκ τῆς τοῦ αἵματος πέψεως τὴν γένεσιν αὐτῶ τιθεμένους, οὐκ ἐκ τῆς ἀπάντων τῶν τοῦ ζώου μορίων ἀποτήξεως, εἰ μὴ τι, κἂν ὁμοιομερὲς ὑπάρχη καὶ μινύηται κατὰ τὴν γαστέρα τὸ θῆλυ σπέρμα τῷ ἄρρени, δυνατόν ἐστι κατὰ τὰς τῶν ἐμβρύων διαπλάσεις ἐπικρατεῖν ἀλλήλων αὐτὰ κατὰ διαφέροντα μόρια, ὅπου γε καὶ τῶν ὑμένων τῶν περὶ τὸ ἔμβρυον ὁ πρόσθεν λόγος ἐδείκνυεν ἐκ τοῦ τῆς θηλείας μόνης σπέρματος γίνεσθαι τὸν ἀλλαντοειδῆ χιτῶνα [Se accade che la somiglianza nasca secondo il seme dominante, tutte le parti diverranno simili a quella dei genitori il cui seme domina; ma questo non è il modo in cui si osserva che avvenga. E se è consentito che alcune parti siano dominate dal movimento del seme maschile, e alcune da quello del seme femminile, allora il seme non sarà più ritenuto omeomerico - e tuttavia più di tutto il resto è ritenuto essere di tale descrizione; poiché questo era il nostro comune accordo con Aristotele e Ateneo, quando postulavano che la generazione del seme deriva dalla miscelazione del sangue, non dalla liquefazione di tutte le parti dell’animale - a meno che forse, anche se è omeomero e il seme femminile viene mescolato con il maschio nell’utero, è possibile nella produzione degli embrioni che il seme prevalga l’uno sull’altro in parti diverse, poiché il libro precedente ha mostrato che delle membrane attorno all’embrione la guaina allantoica è prodotta dal solo seme femminile (trad. it. a cura di P. De Lacy, *Corpus*, cit., 180 s.)].

sempre una generale tendenza ad attribuire alla donna eventuali deformità o caratteristiche difettose<sup>73</sup>, e a sostegno di tale argomentazione viene utilizzato l'esempio del piombo caldo colato in modo non uniforme<sup>74</sup>.

Da quanto detto si desume dunque come Galeno non solo sia riuscito a coniugare il pensiero ippocratico con quello aristotelico, ma abbia altresì tentato di raggiungere un nuovo approdo di eguaglianza tra i due sessi nell'atto generativo, riconoscendo tanto all'uomo quanto alla donna la possibilità di fornire un proprio contributo attivo al feto.

Rileggendo tali evidenze in chiave socio-giuridica, non ci sentiamo di poter escludere che pure gli avanzamenti in campo medico, che trovarono la loro attuazione durante il II sec. d.C., abbiano contribuito non poco a determinare quel cambiamento sociale e giuridico della potestà paterna e finanche del ruolo della donna, segnando l'inizio di un lento percorso evolutivo, finalizzato all'erosione dell'autorità paterna ed alla tendenziale parificazione dei sessi<sup>75</sup>.

Va comunque evidenziato come, nonostante il pensiero galenico sia stato vicino a tale traguardo, non giungerà mai ad affermare una vera parificazione tra uomo e donna: ciò è desumibile agevolmente dalla dettagliata elencazione delle funzioni del seme femminile e di quello maschile. Infatti, l'elencazione delle funzioni attribuite al seme

---

<sup>73</sup> Galen. *def. med.* 19: τέρατα γίνεται, ὡς μὲν τινες λέγουσι, κατὰ παρέγκλισιν τῆς μήτρας· τὸ γὰρ σπέρμα παρεγγεόμενον ἀνωμάλως ποιεῖ τὰ τέρατα, ὄν τρόπον καὶ τὸν μόλιβδον θερμὸν ὄντα, ἐπειδὴν καταχυθῆ ἀνωμάλως, ἀνώμαλον ποιεῖ τὸ δημιούργημα [le mostrosità si producono, come dicono alcuni, per inclinazione dell'utero; infatti il liquido seminale maschile infuso irregolarmente può creare mostri, essendo la direzione ed il condotto caldo, quando scende in modo irregolare rende mostroso il feto].

<sup>74</sup> Per un maggiore approfondimento medico, vedi: F. GIORGIANNI, A. PROVENZA, *Una voce*, cit., 1111 ss.

<sup>75</sup> Sul tema delle influenze dell'arte medica sull'ideologia politica e giuridica cfr. G. COPPOLA, *Sacralità, laicizzazione, commercializzazione e pubblicizzazione dell'ars medica*, in *Medicina nei secoli. Arte e scienza*, 7.3, 1995, 7 ss. (spec. 14); ed in particolare sul ruolo della donna, cfr., tra i tanti, G. COPPOLA BISAZZA, *La posizione giuridico-ideologica della donna nella legislazione augustea e le innovazioni giustiniane: due concezioni a confronto*, in *Koinonia*, 40, 2016, 165 ss., con ampia bibliografia.

femminile è estremamente sintetica e si riduce alla sola funzione di dare nutrimento al seme maschile; per il resto ogni altra funzione è riservata all’apporto maschile (quale la formazione di ogni parte importante del feto)<sup>76</sup>. Dunque, anche Galeno conferma la stretta interconnessione tra sangue e paternità, in quanto «il sangue del padre può generare, quello della madre no, perché non può trasformarsi in seme perfetto»<sup>77</sup>.

Tentando di riportare a sistema le informazioni acquisite fin qui e senza alcuna pretesa di scoprire la quadratura del cerchio, possiamo dunque supporre con un certo grado di plausibilità come le ragioni antropologiche e biologiche elaborate sin dai tempi più antichi, così come, del resto, le influenze religiose, sociali e culturali del tempo, abbiano prodotto effetti rilevanti nel campo del diritto<sup>78</sup>. Per un verso, il rapporto padre-figlio (*agnatio* in senso stretto), secondo le più antiche teorie mediche, veniva definito, come un legame di sangue (*consanguinitas*), in quanto creava una connessione biologica tra i due all’atto del concepimento, ossia nel momento in cui il padre forniva l’apporto necessario per la formazione del feto: ragion per cui, poi, il figlio avrebbe seguito la condizione del padre sin dal concepimento. Per altro verso, il rapporto madre-figlio (*cognatio*) poteva essere definito come un rapporto di nascita, poiché la madre non aveva la capacità di formare il feto durante il concepimento, stante una marginale contribuzione; tuttavia non si poteva negare che la nascita fosse del tutto attribuibile ad essa<sup>79</sup>:

---

<sup>76</sup> Galen. *usu part.* 4: το γυναικείο σπέρμα είναι εξαιρετικά αδύναμο και δεν μπορεί να φτάσει σε αυτόν τον βαθμό κίνησης χάρη στον οποίο θα μπορούσε να δώσει μια καλλιτεχνική μορφή στο έμβρυο [il seme femminile è estremamente debole e incapace di raggiungere quel grado di movimento grazie a cui potrebbe imprimere una forma artistica al feto].

<sup>77</sup> G. POMATA, *Legami di sangue, legami di seme. Consanguineità e agnazione nel diritto romano*, in *Quaderni storici*, 86, 1994, 299 ss.; W. WOŁODKIEWICZ, ‘*Iura consanguinitatis*’, in ‘*Ubi tu Gaius*’, cit., 409 ss.

<sup>78</sup> Sul punto cfr. anche M. LENTANO, *Il dono e il debito. Verso un’antropologia del beneficio nella cultura romana*, in *Romische Werte als Gegenstand der Altertumswissenschaft*, 2005, 125 ss.

<sup>79</sup> Vedi sul punto V. DASEN, *Childbirth and Infancy in Greek and Roman Antiquity*, in *A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds*, Malden-Oxford, 2011, 291 ss., a giudizio del quale la madre poteva esser considerata come il “tramite fisico necessario per il passaggio del sangue da padre al figlio”.

ragion per cui, il figlio illegittimo (ossia il figlio nato fuori da un valido vincolo matrimoniale e pertanto privo di un *pater*) avrebbe seguito la condizione della madre solo dal momento della nascita.

#### 4. *Il sistema protonomastico romano dei 'tria nomina'*

Alla luce delle precedenti affermazioni non può certo destare meraviglia se il sistema protonomastico romano sia stato improntato sulla trasmissione del patronimico, quale approdo ultimo dell'intimo legame tra padre e figli<sup>80</sup>. In altre parole, la scelta del cognome paterno dovette aver costituito la manifestazione evidente che tutto ciò che il figlio rappresentava apparteneva e derivava dal *pater* (il sangue, le caratteristiche biologiche, caratteriali e comportamentali e, da ultimo, l'appartenenza ad un gruppo familiare): evidenza tanto sedimentata nella cultura occidentale da riproporsi immutata sino, quasi, ai giorni nostri. Ma, prima di arrivare ai tempi moderni ed alle problematiche di recente sollevate dalla Corte costituzionale, non è inopportuno spendere qualche parola sul funzionamento del sistema protonomastico romano dei *tria nomina*<sup>81</sup>.

È noto che la prima fonte ufficiale sull'onomastica dei cittadini romani risale a Giulio Cesare<sup>82</sup>. Il magistrato preposto avrebbe dovuto effettuare il censimento di tutti gli abitanti dei municipi, delle colonie e di tutti quelli che, al momento del censimento appartenevano a quella prefettura ed erano cittadini romani, ricevendo, sotto giuramento, i loro

---

<sup>80</sup> CH. MOREL, s.v. 'Nomen', in CH. DAREMBERG, E. SAGLIO, *Dictionnaire*, cit., I.1, 92 ss.

<sup>81</sup> E.D. AUGENTI, *I nomi dei romani. La formazione dei nomi e il sistema dei 'tria nomina' in epoca romana*, Roma, 2020, 13 ss.

<sup>82</sup> La Tavola di Eraclea fu rinvenuta ad *Heraclea Lucana*, presso Policoro (Matera) e si ritiene contenga la *lex Iulia municipalis*, promulgata da Giulio Cesare nel 45 a.C. (cfr. H. DESSAU, *Inscriptiones Latinae selectae*, II, Berlin, 1892, 498); sul punto v. *Tabula Heracleensis*, 6085 (145-148): *omnium municip[um] colonarum suorum queique eius praefecturae erunt, q(uei) c(ives) R(omanei) erunt, censum ag<i>to: eorumque nomina, prae nomina, patres aut patronos, tribus, cognomina ... a<b> ieis iurateis accipito.*

nomi, i prenomi, i nomi del padre o dei padri, le tribù, i cognomi<sup>83</sup>. L'onomastica, dunque, si articolava convenzionalmente in: *praenomen, nomen e cognomen*<sup>84</sup>.

Immediatamente dopo la nascita dal grembo materno, il nuovo nato veniva deposto per terra ai piedi del padre naturale o dell'ascendente più anziano<sup>85</sup>, che lo riconosceva esercitando lo *ius tollendi* (una pratica che si concretizzava nell'atto con cui il *pater* raccoglieva il figlio appena nato tra le sue braccia, diffusa nell'uso sociale, ma la cui rilevanza giuridica, ai fini del riconoscimento della paternità, è oggetto di discussione in dottrina<sup>86</sup>). Se vi erano dubbi sulla legittimità della nascita, o altri motivi impeditivi al riconoscimento<sup>87</sup> o anche senza alcun motivo, il *pater* poteva esercitare lo *ius exponendi*, ossia poteva lasciare il neonato esposto<sup>88</sup>, consentendo

---

<sup>83</sup> Tuttavia si ritiene che tale sistema, reso ufficiale nel 45 a.C., fosse utilizzato ufficialmente già da parecchio tempo. In tal senso, cfr. tra i molti A. BUONOPANE, *Manuale di epigrafia latina*, Roma, 2020, 143 ss.

<sup>84</sup> In tal senso appare utile visionare le prime righe dell'iscrizione riportata in *CIL*, V.2787.272, dalla quale si può ricavare il nome completo di un cittadino romano: "*Q(uintus) Magurius Q(uinti filius) Fab(ia tribu) Ferox?*".

<sup>85</sup> Cfr. Varr. *vit. pop. Rom. lib. II*, in Non. Marc. *comp. doc. 2* (L 848): *natus si erat vitalis ac sublatus ab obstetrice, statuebatur in terra [...]*; Ov. *trist.* 4.3.46: *tactaque nascenti [...]* humus; Plin. *nat. hist.* 7.2: *hominem tantum nudum ed in nuda humo natali die abicit ad vagitus et ploratum*; Suet. *Nero* 6.1: *Nero natus est [...] tantum quod exoriente sole ut radiis priusquam terra contingeretur*; Macrobr. *Sat.* 1.12.20: *quia vox nascenti homini terrae contactu datur*; August. *civ. Dei* 4.11: *ipse (Iuppiter) levet de terra et vocetur dea Levana*.

<sup>86</sup> Scettico al riguardo, tra gli altri, è infatti L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 'Tollere liberos', in *MEFRA*, 102, 1991, 107 ss. (ora in ID., *Scritti scelti*, II, Napoli, 2010, 819 ss.); diversamente orientato, più di recente, A. RAMON, 'Verberatio parentis' e 'ploratio', in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli, 2013, part. 183 ss. *Amplius* comunque in proposito C. FAYER, *La 'familia'*, I, cit., 181 s., nt. 202.

<sup>87</sup> Ad esempio anche la nascita in un giorno infausto (v. in tal senso Suet. *Cal.* 5.2: *Quo defunctus est die, lapidata sunt templa, subversae deum arae, Lares a quibusdam familiares in publicum abiecti, partus coniugum expositi*, laddove si spiega che anche la nascita in un giorno infausto poteva divenire motivo di *expositio*).

<sup>88</sup> Sul punto vedi L. VAN HOOK, *The Exposure of Infants at Athens*, in *TAPhA*, 51, 1920, 145 ss., il quale evidenzia i motivi che potevano portare all'*expositio* del neonato; N.W. BERNSTEIN, *Adoptees and Exposed Children in Roman Declamation: Commodification, Luxury, and the Threat of Violence*, in *Class. Phil.*, 104.3, 2009, 331-353; C. FAYER, *La 'familia'*, I, cit., 180 ss.

che ne sarebbe conseguita presto la morte, anche se, in alcune circostanze si utilizzavano delle precauzioni, quali: assicurarsi di esporlo alle prime luci dell'alba<sup>89</sup> per evitare la morte per assideramento, oppure in luoghi affollati<sup>90</sup> nella speranza che qualcuno lo raccogliesse (naturalmente, poi, il suo destino dipendeva dallo scopo per cui era stato raccolto).

Dopo il riconoscimento, ed esattamente il nono giorno dopo la nascita per i maschi e l'ottavo per le femmine, ne seguiva un rituale (*lustratio* e *nominis impositio*)<sup>91</sup> ben specifico per l'attribuzione del *praenomen* (ossia il nome proprio)<sup>92</sup>. Tuttavia, il cittadino romano poteva assumere ufficialmente il prenome solo quando prendeva la *toga virilis* e sino a quel momento veniva utilizzato al posto del prenome il termine *pupus* (anche abbreviato in PVP).

In origine, i prenomi erano molti limitati ed indicavano caratteristiche specifiche del neonato (quali l'ordine di nascita – *Primus*, *Secundus*, ecc. oppure particolari circostanze di nascita – *Manius*, nato di mattina, *Lucius*, nato con la luce del giorno, ecc.). In seguito, in età classica, si usò trasmettere il medesimo prenome del padre, declinato al femminile per le figlie femmine, o ancora, il prenome *Postumus* per il figlio nato dopo la morte del padre o il prenome *Spurius*<sup>93</sup> (poi con la sigla *s.p.*) per i figli illegittimi.

---

<sup>89</sup> Cfr. Plaut. *cas.* 39 s.: *Is servos, sed abhinc annosfactum est sedecim, / quom conspicatuat primulo crepuscolo / puellam exponi.*

<sup>90</sup> In due passi della *Cistellaria* di Plauto si dice, ad esempio, che la neonata fu esposta nell'ippodromo: cfr. (vv. 549 s.: *Dico ei, quo pacto eam ab hippodromo vederim / erilem nostram filiam sustollere*; 552 s.: *nam mihi ab hippodromo memini adferri parvolam / puella eamque me mihi supponere*).

<sup>91</sup> Di questa *lustratio* vi è traccia in diversi autori: Paul. 107-108 L: *Lustrici dies infantium appellantur, puellarum octavus, puerorum nonus, quia is lustrantur adque eis nomina imponuntur*; Macrob. *Sat.* 1.16.36: *est autem dies lustricus quo infantes lustrantur et nomen accipiunt, sedi s maribus nonus, octavus est feminis.*

<sup>92</sup> Sull'argomento cfr. J. CARRACEDO FRAGA, *Tradición e innovación en los nombres de los casos en gramáticas latinas de la alta Edad Media*, in *Voces*, 17, 2006, 9 ss.

<sup>93</sup> Questo termine è usato da Gai.1.64; cfr. comunque pure Varr. *Grammaticae romanae fragmenta* 341 (Funaioli 335). Le epigrafi danno conferma che tale termine era conosciuto sin dall'età tardo-repubblicana ed era collegato al genitale femminile, come



In seguito all'emanazione dell'Editto di Caracalla (212 d.C.) si introdusse l'obbligatorietà di denunciare ogni nascita ed indicare il nome del nuovo nato in un atto formale davanti al *praefectus aerarii*; pratica, quest'ultima, destinata a scomparire nel corso del III secolo d.C.

Per quanto concerne le donne, invece, il prenome loro attribuito veniva utilizzato solo all'interno delle mura domestiche o comunque in ambito familiare<sup>94</sup>, in ragione del fatto che le donne erano escluse dalla vita pubblica e, se vi fosse stata necessità di identificare ufficialmente una donna, lo si faceva con l'indicazione del nome del marito o del padre<sup>95</sup>.

Dopo il prenome, veniva attribuito il *nomen* (oggi cognome)<sup>96</sup>, che indicava la comune casata<sup>97</sup> (*gens*), completato con l'inserimento del prenome del *pater* al genitivo seguito dal termine *filius/a* e, ulteriormente, con l'indicazione della tribù di appartenenza<sup>98</sup>. Tale indicazione circa l'appartenenza ad una circoscrizione romana (la cosiddetta tribù) venne progressivamente scomparendo con l'estensione della cittadinanza romana ad opera dell'editto di Caracalla, nel momento in cui, dunque, il concetto di tribù perse il suo valore territoriale<sup>99</sup>.

---

a dire che il figlio spurio fosse figlio esclusivamente della madre (vedi in tal senso L. BELTRAMI, *Il sangue*, cit., 90 e 115).

<sup>94</sup> Tale mancanza di utilizzazione del prenome della donna pubblicamente spiega il motivo della rarità di nomi femminile nelle epigrafi (cfr. *CIL*, VI.16450; *ILLRP*, XXIV.1252)

<sup>95</sup> M. KAYAVA, *Roman Female 'praenomina': A Study in the Nomenclature of Roman Women*, Roma, 1994, 239 ss.

<sup>96</sup> Generalmente, al nome gentilizio si faceva seguire il patronimico, ossia il prenome del padre, declinato al genitivo e seguito dal sostantivo *filius*.

<sup>97</sup> E.D. AUGENTI, *I nomi*, cit., 17 ss.

<sup>98</sup> P. BONFANTE, *La 'gens' e la 'familia'*, in *BIDR*, 1, 1888, 236 ss. (ora in ID., *Scritti giuridici vari*, I, Roma, 2007, 23 ss.); per profili specifici di protonomastica cfr.: U. COLI, *Formula onomastica romana nelle bilingui etrusco-latine*, Firenze, 1945.

<sup>99</sup> Una regola specifica era invece prescritta per gli stranieri, i quali, dopo aver acquistato la cittadinanza romana, avrebbero dovuto assumere il nome gentilizio del magistrato e dell'imperatore che aveva concesso loro la cittadinanza. Gli stranieri, privi della cittadinanza romana, erano identificati con il solo nome personale (*praenomen*), spesso accompagnato dal patronimico, ossia il prenome del padre (a volte al genitivo seguito dal sostantivo *filius*): cfr. A. BUONOPANE, *Manuale*, cit., 146 ss.

Dopo il *nomen* era indicato il *cognomen* che, in origine, distingueva un individuo all'interno del nucleo familiare, al pari di un soprannome (generalmente per peculiari caratteristiche del soggetto, ad es. *Calvus* -calvo, *Longus* -alto, *Pulcher* -bello, *Censorinus* -censore), e successivamente divenne ereditario, per distinguere i vari rami familiari all'interno della medesima *gens*. In particolare, l'utilizzo del *cognomen*, dapprima riservato all'aristocrazia, si diffuse, nell'età di Silla, grazie ai liberti<sup>100</sup> ed alla gente comune, i quali trasformarono i loro nomi personali in *cognomen*.

Infine, con particolare riferimento ai soggetti che entravano nel gruppo familiare non come figli naturali, ma a seguito di *adoptio* o *adrogatio*<sup>101</sup>, essi avrebbero assunto i *tria nomina* dell'adottante<sup>102</sup>, a cui faceva seguire il proprio *nomen* gentilizio tramutato in *cognomen* aggettivizzato, ossia terminante in *-anus*<sup>103</sup> (ad es. Caio Ottavio adottato da Caio Giulio Cesare, divenne Caio Giulio Cesare Ottaviano)<sup>104</sup>. Tale aggettivizzazione, però, non era un indicatore certo di un'avvenuta adozione, in quanto poteva scaturire da altre cause, quale l'origine servile. Sul finire della repubblica e poi in epoca imperiale tale regola venne comunque completamente abbandonata e si preferì una certa libertà nella nomenclatura dei *fili adoptivi*<sup>105</sup>.

---

<sup>100</sup> Gli schiavi, infatti, non avevano un nome proprio. In origine, pertanto, veniva attribuito loro il generico termine *puer* preceduto dal prenome del *dominus* al genitivo (es. *'Marci puer'*: vedi Plin. *nat. hist.* 33.1.26); in seguito, con la diffusione dei commerci e la proliferazione di più schiavi all'interno dello stesso nucleo familiare e pertanto ricadenti sotto il medesimo *dominus*, si usò attribuire loro nomi beneauguranti o ricollegati a divinità, personaggi mitologici o letterari e si preferivano nomi greci, detti *'grecañia'* (come riportato, ad es., in Lapidario Zeri *AE*, 1983, 61).

<sup>101</sup> Gai. 1.97: *Non solum tamen naturales liberi secundum ea quae diximus, in potestate nostra sunt, verum et hi quos adoptamus.*

<sup>102</sup> C. RUSSO RUGGERI, *La 'datio'*, cit., 352 e s.

<sup>103</sup> C. RUSSO RUGGERI, *La 'datio'*, cit., 72 ss., nt. 8.

<sup>104</sup> Vedi N.H. MICHEL, *Du droit de Cité Romaine. Études d'Épigraphie Juridique*, Parigi, 1885, 95 ss.; E. DE RUGGIERO, voce *'Adoptio'*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, I, 1900, 93 ss.

<sup>105</sup> Cfr. sul punto P. BONFANTE, *Corso*, I, cit., 31, ove si legge «Nell'età imperiale, circa i nomi, non v'è più regola: il nome che più aggrada si conserva, ovvero si portano tutti e, data la pratica diffusa delle adozioni, di generazione in generazione, si moltiplicano e si giunge sino ad avere cinque o sei nomi gentilizi sulla stessa persona».

Quanto precede conferma dunque come la trasmissione del patronimico sia stata, nella realtà giuridica e sociale romana, l'effetto scaturente soprattutto dal vincolo naturale che legava il padre ai propri figli.

5. *Evoluzione della struttura familiare ed approfondimento dei rimaneggiamenti da parte delle Corti Supreme sino all'intervento della Corte costituzionale del 2016*

Tornando adesso alla realtà moderna, va ricordato come l'istituto familiare, pur subendo le influenze del cambiamento valoriale dovuto all'etica cristiana, mantenne le caratteristiche fondanti alle quali si è fatto riferimento, in particolare la sua caratterizzazione fortemente patriarcale. E ciò sino all'emanazione del 'code Napoléon' del 1804<sup>106</sup>. Il codice napoleonico, infatti, iniziò a gettare le moderne fondamenta dell'istituto della famiglia attraverso un processo di laicizzazione, per il quale la sua disciplina venne assorbita preminentemente dalla competenza dell'ordinamento statale e non più da quella della Chiesa<sup>107</sup>.

Lo schema napoleonico poneva a fondamento della famiglia un vincolo matrimoniale di natura contrattualistica tra i coniugi, a differenza del passato in cui era sufficiente il requisito di natura fattuale dell'*affectio maritalis*<sup>108</sup>, salva la rilevanza di forme documentali probanti il vincolo matrimoniale, a partire dall'età postclassica.

---

<sup>106</sup> P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Bologna, 2002, 33 ss.; E. QUADRI, *Il diritto di famiglia. Evoluzione storica e prospettive di riforma*, in *Dir. e giur.*, 2003, 267 ss.; C. SALVI, *Natura e storia nell'evoluzione del diritto di famiglia in Italia 1942-2008*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2008, 559 ss., R. PASQUILLI, *La famiglia nel tempo*, in *Donne, politica e istituzioni: il tempo delle donne*, 2013, 221 ss.

<sup>107</sup> Sulla regolamentazione giuridica della famiglia si riporta la suggestiva metafora jemoliana, secondo cui "la famiglia è un'isola, che il mare del diritto può solo lambire". In tal senso cfr. C.A. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Ann. Sen. Giur.*, 3, 1948, in cui l'A. chiarisce che la famiglia non è una creazione del diritto, ma un'estrinsecazione delle necessità primarie e relazionali dell'uomo. Pertanto, il diritto non può travolgere l'istituto della famiglia con una regolamentazione stringatamente dettagliata, ma piuttosto deve limitarsi a lambirlo con una regolamentazione di cornice.

<sup>108</sup> In tema di unioni matrimoniali e convivenze, cfr. *funditus* G. COPPOLA BISAZZA, *La famiglia*, cit., 197 ss., ove ampia bibliografia.

La relazione dei due coniugi rimaneva però improntata su di una marcata differenziazione dei ruoli, in quanto l'uomo aveva il compito di proteggere e mantenere la moglie; la donna, invece, aveva quello di obbedire e seguire le scelte del marito. Quest'assoggettamento si rifletteva anche sul piano patrimoniale, per cui la donna non poteva stare in giudizio, donare o alienare beni senza l'autorizzazione del marito.

La medesima disciplina, con i dovuti adattamenti, venne riproposta in Italia con il Codice civile del 1865. Infatti, lo Statuto Albertino del 1848 delineò i caratteri dell'istituto della famiglia solo per alcuni aspetti meramente patrimoniali, delegando la disciplina alla legislazione ordinaria.

La connotazione fortemente patriarcale della famiglia e l'assoggettamento della moglie al marito furono pertanto caratteri perduranti per tutto il XX secolo e finanche nella legislazione del più recente Codice civile del 1942. Bisognerà attendere la Carta costituzionale del 1948 perché si verificassero i primi timidi mutamenti. Essa prospetta infatti per la prima volta una parificazione tra il ruolo della donna e quello dell'uomo nei rapporti familiari, coniugando il principio egualitario *ex art. 3* all'interno della famiglia, formalmente riconosciuta quale «società naturale fondata sul matrimonio» *ex art. 29*. Nella stessa direzione si muoveranno, successivamente, le fonti sovranazionali, tra cui la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Ma nonostante tali disposizioni siano state di miliare importanza, si è sentita la necessità di ulteriori, anche se frammentari, interventi legislativi<sup>109</sup>, al fine di attribuire alla famiglia i connotati di eguaglianza, crescita umana e risorsa sociale, voluti dai Costituenti<sup>110</sup>. Data, tuttavia,

---

<sup>109</sup> Tali la l. 10 dicembre 2012, n. 219 ed il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che hanno modificato l'art. 74 cod. civ., in tema di filiazione; la l. 20 maggio 2016, n. 76 ed il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, che hanno disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze.

<sup>110</sup> Cfr., fra i tanti, V. SCALISI, *La famiglia e le famiglie*, in *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive. Atti Convegno Verona (14-15 giugno 1985)*, Padova, 1986, 276 ss. (ora in *Studi sul diritto di famiglia*, Padova, 2014, 3 ss.); ID., *'Famiglia' e 'famiglie' in Europa*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 7 ss. (ora in *Studi*, cit., 23 ss.); ID., *Le stagioni della famiglia*

la frammentarietà delle innovazioni legislative e, soprattutto, in mancanza di un intervento organico in materia, permangono a tutt'oggi disposizioni del tutto anacronistiche, tra cui appunto quelle relative al sistema di trasmissione del patronimico ai figli. Pertanto, a motivo di questo persistente legame con valori non più attuali, la Corte costituzionale, negli ultimi anni, è stata più volte chiamata a valutare la legittimità costituzionale di questo meccanismo<sup>111</sup>.

Le vicende prendono avvio con la nota pronuncia della Corte costituzionale n. 61 del 2006, emanata in seguito ad un'istanza presentata dai coniugi Cusan e Fazzo, i quali avevano manifestato la volontà di trasmettere alla loro primogenita unicamente il cognome materno. A questo proposito la Corte, pur evidenziando la fragilità e l'incoerenza costituzionale della disciplina vigente<sup>112</sup> e riconoscendola espressamente come «un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna», ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità<sup>113</sup>, ritenendo che fosse compito del legislatore dettare una nuova

---

*nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima. Dalla 'famiglia-istituzione' alla 'famiglia-comunità': centralità del 'rapporto' e primato della 'persona', in Riv. dir. civ., 2013, 1043 ss. (ora in Studi, cit., 63 ss.); ID., Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte seconda. 'Pluralizzazione' e 'riconoscimento' anche in prospettiva europea, in Riv. dir. civ., 2013, 1286 ss. (ora in Studi, cit., 85 ss.).*

<sup>111</sup> Cfr. M. MORETTI, *Il cognome coniugale*, in *Trattato di diritto di famiglia*, I, Torino, 2016, 789 ss.; S. TROIANO, *Unioni civili e ordinamento dello stato civile dopo il d.lgs. 19 febbraio 2017*, n. 5 (prima parte), in *Studium iuris*, 2017, 951 ss., e (seconda parte), in *Studium iuris*, 2017, 1124 ss.; in senso opposto, cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II.1. *La famiglia*, Milano, 2014, 62 ss.; T. AULETTA, *Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? (l. 20 maggio 2016, n. 76)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 400 ss.; ID., *I rapporti personali tra uniti civilmente*, in *Jus civile*, IV, 2017, 282 ss.

<sup>112</sup> Secondo la miglior dottrina, «le situazioni di incostituzionalità accertata ma non dichiarata costituiscono la negazione delle ragioni profonde che giustificano il sindacato di costituzionalità delle leggi»: cfr. H. KEISEN, *La garanzia giurisdizionale della Costituzione*, in *La giustizia costituzionale*, Milano, 1981, 179 ss.

<sup>113</sup> Sulla scia delle precedenti ordinanze, in tal senso: Corte cost., ord. 28 gennaio 1988, n. 176; Corte cost., ord. 11 maggio 1988, n. 586.

regolamentazione organica della materia<sup>114</sup>, considerando, però, nel contempo, che un eventuale intervento caducatorio delle norme vigenti, con l'invito per il legislatore di una futura risoluzione, avrebbe comportato, *medio tempore*, un intollerabile vuoto normativo.

Nel 2014, a fronte della perdurante inerzia del legislatore italiano, veniva investita della medesima questione la CEDU, dinnanzi alla quale veniva denunciata la violazione degli artt. 5, 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti Umani da parte del legislatore italiano, prevedendo la trasmissione al figlio del solo cognome paterno<sup>115</sup>.

La CEDU ha ritenuto la questione ammissibile. In particolare, la Corte ha rilevato che la disciplina italiana di trasmissione del patronimico risultava essere in palese violazione della Convenzione *ex* art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto alla vita privata e familiare), ritenendo che la trasmissione del solo cognome paterno fosse una disposizione discriminatoria nei rapporti tra i due coniugi, non già per il diverso trattamento riservato agli stessi, pur in assenza di valide ragioni giustificatrici, ma piuttosto per la mancata previsione di una facoltà di deroga concessa ai genitori di attribuire un cognome diverso da quello paterno con il loro espresso consenso (ad es. doppio cognome o unicamente il cognome materno)<sup>116</sup>.

Indubbiamente, gli interessi che le Supreme Corti nazionali ed internazionali (Corte costituzionale del 2006 e CEDU del 2014) hanno, sin qui, cercato di contemperare sono stati: l'unità familiare e la non discriminazione tra i due coniugi, che ben si sarebbero potuti conciliare con il noto sistema del doppio cognome, previo accordo dei coniugi. In tale contesto è sembrato tuttavia rilevare un ulteriore interesse, ossia il *best interest* del minore<sup>117</sup>, il che avrebbe potuto condurre ad un approdo

---

<sup>114</sup> S. STEFANELLI, *Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma*, in *Fam. dir.*, III.2014, 224 ss.

<sup>115</sup> CEDU, sent. 7 gennaio 2014, nel caso Cusan e Fazzo c. Italia, ricorso n. 77/07.

<sup>116</sup> V.A. GATTO, *Cognome del figlio riconosciuto*, in *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, 33 ss.

<sup>117</sup> Per approfondire la questione del principio del 'best interest of the child' e le sue implicazioni, cfr. S. NINATTI, *Il diritto alla vita familiare all'esame della Corte di giustizia*, in *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, 2007, 239

diverso e più avanzato rispetto al sistema del doppio cognome (futuristico per l'ordinamento italiano, ma regola comune per altri ordinamenti, quale quello spagnolo).

Infatti, a seguito dell'intervento della CEDU, la Corte costituzionale è tornata, nel 2016, ad occuparsi della questione<sup>118</sup>: per un verso autorizzando l'attribuzione al figlio del cognome materno in aggiunta a quello paterno<sup>119</sup>; per altro verso, mettendo in luce il *best interest* del nuovo nato, che si esprime con la costruzione di un'identità personale fin dalle fasi iniziali della vita del soggetto con l'attribuzione, appunto, di un nome e di un cognome (cd. 'diritto al nome')<sup>120</sup>. È ormai pacifico che nella giurisprudenza costituzionale, infatti, l'art. 2 Cost. rappresenta un catalogo aperto al cui interno riversa senza alcun dubbio tale estrinsecazione dell'identità personale del soggetto, ovvero sia il diritto al nome.

---

ss.; E. LAMARQUE, *I diritti dei figli*, in *I diritti*, cit., 287 ss.; ID., *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016, 54 ss.; F. PATERNITI, *Figli e ordinamento costituzionale*, Napoli, 2019, 1 ss.

<sup>118</sup> Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in *Giur. it.*, 2017, 815 ss., con nota di R. FAVALE, *Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore*, in *Giur. it.*, IV, 2017, 815 ss.; con nota di E. AL MUREDEN, *L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio*, in *Corriere giur.*, 2017, 165 ss.; con nota di V. CARBONE, *Per la Corte costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d'accordo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 818 ss.; con nota di C. FAVILLI, *Il cognome tra parità dei genitori ed identità dei figli*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, 823 ss.

<sup>119</sup> Sulla classificazione degli ordinamenti riferibili alla tradizione giuridica di 'civil law' intorno ai due modelli del cognome unico e del doppio cognome, cfr. G. AUTORINO, *Attribuzione e trasmissione del cognome: profili comparatistici*, in *Le unioni di fatto, il cognome familiare, l'affido condiviso, il patto di famiglia, gli atti di destinazione familiare: riforme e prospettive*, Torino, 2007, 87 ss. Ampi riferimenti all'evoluzione attuatisi in Europa, si rinviengono in M.C. DE CICCO, *Cognome e principi costituzionali*, in *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 201 ss. (spec. 232 ss.); sul tema sia permesso rinviare anche a R. PELEGGI, *Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto*, in *Il diritto al cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, Napoli, 2017, 115 ss.

<sup>120</sup> *Ex multis*, cfr. A. SCALISI, *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990, 35 e ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IX, Torino, 1993, 294 ss.; M.G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, 2015, 12 ss.

In questa prospettiva, la stessa Corte ha, già da tempo, ammesso in diverse pronunce la possibilità del soggetto, a seguito di cambiamento di *status* (ad es. per un'avvenuta adozione) di poter mantenere il cognome originario ed aggiungere (non sostituire) quello dell'adottante<sup>121</sup>. Impedire al figlio di essere riconosciuto con l'indicazione nel cognome di entrambi i rami genitoriali (ed in particolare, con l'aggiunta del cognome materno a quello paterno), costituirebbe poi una palese violazione dell'art. 2 Cost., in quanto ostacolo ad una completa formazione dell'identità personale.

Sotto altro profilo di legittimità, la Corte ha altresì rilevato che la disciplina normativa e consuetudinaria di prevalente ed automatica attribuzione del cognome paterno avrebbe costituito una palese violazione del principio di uguaglianza tra i due coniugi ai sensi dell'art. 3 Cost.<sup>122</sup>. In effetti, la tradizionale impostazione riteneva che all'interno dei rapporti domestici fosse presente il prevalente interesse all'unità familiare ai sensi dell'art. 29 Cost.<sup>123</sup>, assicurata dalla trasmissione di un unico cognome (quello paterno). Bene, contrariamente all'impostazione tradizionale, la Corte, pur apprezzando la rilevanza e la prevalenza

---

<sup>121</sup> Ciò, in particolare, ove il cognome originario fosse divenuto «autonomo segno distintivo della sua identità personale» (Corte cost., sent. n. 297 del 1996), nonché «tratto essenziale della sua personalità» (Corte cost., sent. n. 268 del 2002); nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 120 del 2001: intento poi avvalorato dall'ulteriore riconoscimento al figlio «a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona» (Corte cost., sent. n. 278 del 2013). Va altresì tenuto presente che, di recente, la Consulta è intervenuta in materia di adozione mite, ritenendo costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 300 cod. civ., nella parte in cui impedisce all'adottato di instaurare relazioni parentali con il nucleo familiare dell'adottante, in ragione della mortificazione che tale previsione arreca all'identità personale dell'adottato, la quale si forma anche attraverso le relazioni affettive e familiari (cfr. Corte cost., sent. n. 79 del 2022).

<sup>122</sup> M. GIGANTE, *Il dibattito costituzionale, in I diritti delle donne nella Costituzione*, Napoli, 2007, 20 ss., ricorda che Calamandrei arrivò a sostenere che fosse un'ipocrisia l'introduzione del principio di parità coniugale in quanto non potrebbe esserci unità senza disuguaglianza dei coniugi. La famiglia, secondo Calamandrei, è caratterizzata da un ordine naturalmente gerarchico che richiede comunque la presenza di un capo.

<sup>123</sup> M. SESTA, *Art. 29, in Codice della famiglia*, Milano, 2015, 90 ss.



dell'unità familiare, ha evidenziato che l'attribuzione del doppio cognome in presenza di accordo tra i coniugi non costituiva un attentato all'unità familiare, ma piuttosto un consolidamento della stessa<sup>124</sup>. Pertanto, posto che la concezione patriarcale della famiglia è retaggio anacronistico rispetto all'attuale evoluzione valoriale, si è ritenuto che, finché l'ordinamento disconosce una posizione paritaria tra i due coniugi e non pone rimedio all'incalzante mortificazione del ruolo della donna-madre, sarebbe stato sacrificato non solo il principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.*<sup>125</sup>, ma anche e soprattutto la tutela della stessa unità familiare *ex art. 29 Cost.*, oltretutto il diritto all'identità personale del minore *ex art. 2 Cost.*

La pronuncia della Corte del 2016<sup>126</sup>, seppur abbia rappresentato un approdo futuristico per l'ordinamento italiano profondamente legato al vecchio modello patriarcale, ha lasciato irrisolti importanti interrogativi circa il contenuto dell'eventuale accordo, la sua efficacia e l'esatto

---

<sup>124</sup> Cfr. Corte cost., sent. 24 giugno 1970, n. 133, ove si afferma: «è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo, poiché l'unità si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità».

<sup>125</sup> Su cui vedi altresì P. BARILE, *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nella giurisprudenza costituzionale*, in *Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, Atti del Convegno di Studi (Napoli 14-15 dicembre 1973)*, Napoli, 1975, 37 ss.; M. BESSONE, *Art. 29*, in *Commentario della Costituzione, Rapporti etico-sociali, Artt. 29-34*, Bologna-Roma, 1976, 8 ss.; G. FERRANDO, *Note sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, in *Politica del diritto*, 1990, 509 ss.; M. DOGLIOTTI, *Uguaglianza dei coniugi*, in *Digesto delle Discipline privatistiche, Sez. di diritto civile*, 1999, 492 ss.; F. CAGGIA, A. ZOPPINI, *Art. 29*, in *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, 613 ss.; G. FERRANDO, *I rapporti personali tra i coniugi: principio di eguaglianza e garanzia dell'unità della famiglia*, in *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, Napoli, 2007, 321 ss.; M. SESTA, *Art. 29*, cit., 90 ss.; S. PATTI, *La famiglia*, in *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, 495 ss.

<sup>126</sup> E. MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la cornice giurisprudenziale europea non fa il quadro*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, I, 2017, 132 s.; V. DE SANTIS, *Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L'unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova*, *Focus- Human Rights*, in *Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, I, 2017, 2 s.

funzionamento del meccanismo di conservazione e trasmissione alle generazioni successive del doppio cognome<sup>127</sup>.

6. *La sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale: pronostici sulla futura normazione legislativa*

A fronte di questi ed altri interrogativi, dopo aver sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale di tale sistema di attribuzione del cognome<sup>128</sup>, è così, recentissimamente, intervenuta la Consulta<sup>129</sup>, proprio al fine di garantire una regolamentazione più completa ed organica della materia, stante la perdurante inerzia del legislatore.

La Corte, avvertendo come cogente l'esigenza di ripristinare l'effettività della 'legalità costituzionale' in materia di attribuzione del cognome, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sistema di automatica attribuzione del cognome paterno sia per le ipotesi espressamente codificate (ossia per i figli nati fuori dal matrimonio e per i figli adottivi), sia per le ipotesi consuetudinarie (ossia per i figli nati nel matrimonio), ribadendo che lo *status* di figlio è unico, a prescindere dalle condizioni di nascita, *ex art. 315 cod. civ.*<sup>130</sup>

Il Giudice delle leggi non si è spinto sino al punto di dettare una specifica regolamentazione per la trasmissione del cognome ai figli ed alle generazioni future, in quanto compito eccedente la sua competenza e di spettanza del legislatore. Tuttavia, in sentenza si individuano innovazioni di portata storica.

Dapprima ha evidenziato la cornice costituzional-valoriale, in cui si colloca la specifica tematica dell'attribuzione del cognome: la piena parificazione di diritti ed obblighi tra i coniugi, ai sensi dell'art. 3 Cost.; la tutela dell'unità del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 29 Cost. e, infine,

---

<sup>127</sup> Si pensi che se il doppio cognome dovesse esser attribuito per intero, già alla prima generazione futura dovranno essere trasmessi quattro cognomi, due paterni e due materni.

<sup>128</sup> Corte cost., ord. 11 febbraio 2021, n. 18.

<sup>129</sup> Corte cost, sent. 31 maggio 2022, n. 131.

<sup>130</sup> A. FIGONE, *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, 2014, 11 ss.; M. MANTOVANI, *sub art. 262*, in *Commentario breve al c.c.*, Padova, 2014, 357 ss.

lo sviluppo pieno e libero dell'identità personale del figlio (minore), ai sensi dell'art. 2 Cost.

In quest'ottica tripartita sono state di conseguenza fornite le poche ed essenziali direttive in grado, *medio tempore*, di soddisfare tutte le esigenze valoriali esistenti o quanto meno di garantirne un equo contemperamento. Innanzitutto, si è specificato, il cognome del figlio deve comporsi del cognome di entrambi i genitori, salvo diverso accordo di quest'ultimi, che tenga conto di altre e diverse esigenze del figlio ad avere un solo cognome (tanto quello paterno, quanto quello materno). Si pensi, ad esempio, all'esigenza di tutelare l'identità del minore all'interno del nucleo familiare e, in particolare, nel rapporto con altri fratelli e sorelle, che già godono di un solo cognome. In tali ipotesi, sarebbe condivisibile e ragionevole consentire ai genitori di derogare al sistema del doppio cognome ed attribuire al nuovo nato il cognome già utilizzato per gli altri figli<sup>131</sup>. In mancanza di un accordo, invece, verrebbe automaticamente trasmesso il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine da loro prescelto.

Al contrario, qualora i genitori siano in disaccordo sul cognome da attribuire al figlio, viene segnalato lo strumento del ricorso all'intervento del giudice, almeno sino a che il legislatore non intervenga con una disciplina più specifica.

Semberebbe, dunque, che le maggiori criticità del sistema di attribuzione del doppio cognome ai figli siano parzialmente superate, in quanto la scelta viene rimessa interamente all'accordo tra i coniugi, o *in extremis* all'intervento del giudice. Epperò, rimangono irrisolti i profili di maggiore problematicità con riguardo alla trasmissione del doppio cognome alle generazioni future, con conseguente spropositato allungamento del cognome di ciascun soggetto.

---

<sup>131</sup> M. FINOCCHIARO, *Diritto famiglia*, II, Milano, 1975, 1747 ss.; L. CARRARO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, IV, 1992, 146 ss.; contra G. FERRANDO, *La filiazione naturale e la filiazione*, in *Trattato Rescigno*, III, 1997, 256, nt. 70; B. DE FILIPPIS, G. CASABURI, *La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 2000, 488 ss.; L. CARRARO, *Della filiazione*, cit., 147 ss.

In attesa del preannunciato intervento normativo, proveremo, allora, ad avanzare delle soluzioni costituzionalmente compatibili, che potrebbero incontrare il favore del legislatore nel suo prossimo e preannunciato intervento<sup>132</sup>.

Seppur soluzione più difficoltosa, dovremmo propendere per la caducazione di uno dei due cognomi al momento della successiva trasmissione, senza però reintrodurre una forma occulta di discriminazione nei confronti di uno dei due coniugi (il cui cognome verrebbe sacrificato).

Un primo metodo di caducazione potrebbe riguardare l'ordine di registrazione dei due cognomi con la perdita del cognome registrato per secondo. Di talché si porrebbe però l'ulteriore problema circa la modalità con la quale scegliere l'ordine di registrazione. La Consulta sembra lasciare anche tale aspetto alla libera scelta dei coniugi, o in caso di disaccordo all'intervento del giudice.

Tuttavia, potrebbero scegliersi altri metodi meno conflittuali rispetto alla scelta dei coniugi e meno invasivi rispetto all'intervento del giudice. Si pensi, ad esempio, all'ordine alfabetico, anche se a lungo termine porterebbe alla sopravvivenza dei cognomi che iniziano con le prime lettere dell'alfabeto in danno degli altri. Si pensi, ancora, all'ordine temporale con cui viene registrato il figlio, anche se questo comporterebbe una corsa al riconoscimento, fisicamente più difficoltosa per la neo-mamma partoriente. Si pensi, da ultimo, alla possibilità di affidare tale scelta, rappresentativa dell'identità personale del figlio, al protagonista della vicenda: il figlio medesimo. In altre parole, potrebbe ipotizzarsi di lasciare la scelta al figlio, al raggiungimento della maggiore età, di mantenere il solo cognome che sino a quel momento ha maggiormente rappresentato la sua appartenenza al nucleo familiare e la

---

<sup>132</sup> Cfr. da ultima S. SCALISI, *The Surname: the Principle of Non-Discrimination within the Domestic Reality*, in *Discrimination: Respect and Positive Measures*, Napoli, in corso di pubblicazione, ove, in termini predittivi, si chiarisce, altresì, che l'ordinanza di autorimessione è stata circoscritta ad un *petitum* molto ristretto e, conseguentemente, non avrebbe potuto condurre senonché verso una pronuncia dall'esito scontato: l'estensione del sistema del doppio cognome anche nei casi in cui manca l'accordo tra i due coniugi.

sua identità personale. Tale soluzione potrebbe essere suffragata da un'estensione dell'art. 33 del DPR 396/2000, che per il momento prevede il cambiamento del cognome nel caso in cui intervenga una modifica del cognome del genitore, ma che in futuro potrebbe essere applicato in forma generalizzata nei confronti di tutti i neomaggiorenni, che sarebbero chiamati espressamente a manifestare la loro scelta. Sistema che non solo tutelerebbe la parità dei due coniugi e l'unità familiare, ma sarebbe, altresì, rispettosa dell'identità personale del figlio<sup>133</sup>.

### ABSTRACT

Il presente contributo si pone il proposito d'indagare approfonditamente le ragioni antropologiche sottese al consuetudinario sistema di trasmissione del patronimico ai figli. Lo spunto viene tratto da Ulpiano nel passo conservato in D. 38.16.1.10, nel quale emerge chiaramente l'esistenza della *consanguinitas*, quale autonomo legame tra i membri del nucleo familiare, sino ad oggi trascurato ed erroneamente assimilato ora alla *cognatio*, ora all'*adgnatio*. Segnatamente, dall'analisi delle fonti rintracciate nell'ampio panorama si potrebbe tendere a concludere che la *consanguinitas* sia un autonomo legame tra il *pater* ed i figli, distinto rispetto alla parentela cognatizia e più specifico rispetto alla parentela agnatizia.

Tale legame di *consanguinitas*, così ricostruito, affonda le sue radici in antichissime dottrine mediche, per le quali il figlio è il frutto dell'apporto genetico paterno derivante dalla cozione del sangue. Ed allora, se il figlio è frutto dell'esclusivo (o quasi) apporto genetico del padre, ben si comprende il motivo del patriarcato romano e del consuetudinario sistema di trasmissione del patronimico ai figli.

---

<sup>133</sup> Materia ad oggi all'attenzione del legislatore. Infatti, a partire dal 15 febbraio 2022 è iniziato l'esame dei cinque disegni di legge in Commissione Giustizia al Senato.

Negli ultimi anni, sembrerebbe invece registrarsi una controtendenza, volta a scardinare tale sistema consuetudinario, frutto di teorie mediche incomplete e preconcetti sociali sul ruolo della donna assolutamente anacronistici. Infatti, di recente, il Giudice delle leggi, ha evidenziato perentoriamente che l'evoluzione sociale ha condotto all'abbandono dei retaggi del sistema romanistico, in ragione dell'emergere di nuove e rilevanti esigenze valoriali, quali il *best interest* del minore, la parità tra i coniugi ed altresì l'unità familiare.

This contribution has the purpose of investigating in depth the anthropological reasons underlying the customary system of transmission of the patronymic to children. The starting point is taken from Ulpiano in the passage preserved in D. 38.16.1.10, in which the existence of *consanguinitas* clearly emerges, as an autonomous bond between the members of the family nucleus, hitherto neglected and erroneously assimilated now to the *cognatio*, now to the *agnatio*. In particular, from the analysis of the sources traced in the broad panorama one could tend to conclude that *consanguinitas* is an autonomous link between the *pater* and the children, distinct from the cognate relationship and more specific with respect to the agnatic relationship.

This bond of *consanguinitas*, thus reconstructed, has its roots in ancient medical doctrines, for which the child is the result of the paternal genetic contribution deriving from the coception of blood. And then, if the son is the result of the father's exclusive (or almost) genetic contribution, the reason for the Roman patriarchy and the customary system of passing on the patronymic to the children is well understood.

In recent years, a counter-trend seems to have taken place, aimed at undermining this customary system, the result of incomplete medical theories and social preconceptions on the role of women that are absolutely anachronistic. In fact, recently, the Judge of the Laws peremptorily pointed out that social evolution has led to the abandonment of the legacies of the Roman system, due to the emergence of new and relevant value needs, such as the best interest of the minor, parity between the spouses and also the family unit.

## **PAROLE CHIAVE**

*Familia Romana; consanguinitas*; concepimento; patronimico; *tria nomina*;  
cognome materno

*Familia Romana; consanguinitas*; conception; patronymic; *tria nomina*;  
maternal surname

SOFIA SCALISI

Email: [soscalisi@unime.it](mailto:soscalisi@unime.it)

